

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ **Regolamento (CE) n. 2537/1999 del Consiglio, del 29 novembre 1999, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2861/93, (CE) n. 2199/94, (CE) n. 663/96 e (CE) n. 1821/98 che istituiscono un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di dischi magnetici (microfloppy da 3,5 pollici) originari del Giappone, di Taiwan, della Repubblica popolare cinese, di Hong Kong, della Repubblica di Corea, della Malaysia, del Messico, degli Stati Uniti d'America e dell'Indonesia e il regolamento (CE) n. 1335/1999 che reintroduce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di dischi magnetici (microfloppy da 3,5 pollici) originari dell'Indonesia e prodotti e venduti per l'esportazione nella Comunità dalla PT Betadiskindo Binatama** 1
- Regolamento (CE) n. 2538/1999 della Commissione, del 1° dicembre 1999, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 7
- Regolamento (CE) n. 2539/1999 della Commissione, del 1° dicembre 1999, che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero 9
- Regolamento (CE) n. 2540/1999 della Commissione, del 1° dicembre 1999, che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali 11
- Regolamento (CE) n. 2541/1999 della Commissione, del 1° dicembre 1999, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la diciottesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 1489/1999 13
- ★ **Regolamento (CE) n. 2542/1999 della Commissione, del 25 novembre 1999, recante modifica dell'allegato I del regolamento (CE) n. 517/94 del Consiglio, del 7 marzo 1994, che concerne il regime comune applicabile alle importazioni di prodotti tessili da taluni paesi terzi, non contemplato da accordi bilaterali, da protocolli o da altre disposizioni né da altro regime comunitario specifico in materia di importazioni** 14

★ Regolamento (CE) n. 2543/1999 della Commissione, del 1° dicembre 1999, relativo alla nomenclatura dei paesi e territori per le statistiche del commercio estero della Comunità e del commercio tra i suoi Stati membri ⁽¹⁾	46
Regolamento (CE) n. 2544/1999 della Commissione, del 1° dicembre 1999, che modifica i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero	53
Regolamento (CE) n. 2545/1999 della Commissione, del 1° dicembre 1999, che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali	55

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Conferenza dei rappresentanti dei governi degli Stati membri

1999/782/CE, CECA, Euratom:

★ Decisione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, del 24 novembre 1999, relativa alla nomina di un giudice alla Corte di giustizia delle Comunità europee	57
--	----

Consiglio

1999/783/CE:

★ Decisione del Consiglio, del 22 novembre 1999, relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere sull'applicazione provvisoria del protocollo che fissa, per il periodo compreso tra il 3 maggio 1999 e il 2 maggio 2000, le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica popolare di Angola sulla pesca al largo dell'Angola	58
--	----

Accordo in forma di scambio di lettere sull'applicazione provvisoria del protocollo che fissa, per il periodo compreso tra il 3 maggio 1999 e il 2 maggio 2000, le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica popolare di Angola sulla pesca al largo dell'Angola	60
--	----

1999/784/CE:

★ Decisione del Consiglio, del 22 novembre 1999, relativa alla partecipazione della Comunità all'Osservatorio europeo dell'audiovisivo	61
--	----

Rettifiche

★ Rettifica del regolamento (CE) n. 1537/1999 della Commissione, del 13 luglio 1999, recante deroga al regolamento (CEE) n. 2454/93 per quanto riguarda la definizione della nozione di «prodotti originari» stabilita nell'ambito dello schema di preferenze tariffarie generalizzate per tener conto della particolare situazione del Laos per quanto concerne alcuni prodotti tessili esportati da tale paese nella Comunità (GU L 178 del 14.7.1999)	62
--	----

★ Rettifica del regolamento (CE) n. 1538/1999 della Commissione, del 13 luglio 1999, recante deroga al regolamento (CEE) n. 2454/93 per quanto riguarda la definizione della nozione di «prodotti originari» stabilita nell'ambito dello schema di preferenze tariffarie generalizzate per tener conto della particolare situazione della Cambogia per quanto concerne alcuni prodotti tessili esportati da tale paese nella Comunità (GU L 178 del 14.7.1999)	62
--	----



⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

Sommario (segue)

* Rettifica del regolamento (CE) n. 1539/1999 della Commissione, del 13 luglio 1999, recante deroga al regolamento (CEE) n. 2454/93 per quanto riguarda la definizione della nozione di «prodotti originari» stabilita nell'ambito dello schema di preferenze tariffarie generalizzate per tener conto della particolare situazione del Nepal per quanto concerne alcuni prodotti tessili esportati da tale paese nella Comunità (GU L 178 del 14.7.1999)	63
---	----

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

**REGOLAMENTO (CE) N. 2537/1999 DEL CONSIGLIO
del 29 novembre 1999**

che modifica i regolamenti (CEE) n. 2861/93, (CE) n. 2199/94, (CE) n. 663/96 e (CE) n. 1821/98 che istituiscono un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di dischi magnetici (microfloppy da 3,5 pollici) originari del Giappone, di Taiwan, della Repubblica popolare cinese, di Hong Kong, della Repubblica di Corea, della Malaysia, del Messico, degli Stati Uniti d'America e dell'Indonesia e il regolamento (CE) n. 1335/1999 che reintroduce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di dischi magnetici (microfloppy da 3,5 pollici) originari dell'Indonesia e prodotti e venduti per l'esportazione nella Comunità dalla PT Betadiskindo Binatama

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,

vista la proposta presentata dalla Commissione, sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. RICHIESTA DI RIESAME

- (1) Una richiesta di riesame intermedio del regolamento (CEE) n. 2861/93 ⁽²⁾, con il quale il Consiglio ha istituito dazi antidumping definitivi sulle importazioni di alcuni tipi di dischi magnetici (microfloppy da 3,5 pollici) originari, tra l'altro, del Giappone, è stata presentata dalla Sony Corporation e dalla Fuji Photo Film Co Ltd, entrambe aventi sede in Giappone (in seguito denominate, rispettivamente, «Sony» e «Fuji Film»).
- (2) A giustificazione del riesame la richiesta citava, ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 384/96, un mutamento delle circostanze relative alla definizione del prodotto interessato dal procedimento in questione. Secondo i richiedenti, i microfloppy da 3,5 pollici tradizionali, con una capacità di memorizzazione di 1,44 megabyte, e i microfloppy da 3,5 pollici di nuova generazione, con una capacità di 20 megabyte, non possono essere considerati un unico prodotto e, pertanto, questi ultimi dovrebbero essere esclusi dall'ambito di applicazione delle misure antidumping esistenti.
- (3) Poiché la richiesta conteneva sufficienti elementi di prova, la Commissione ha deciso di avviare un riesame intermedio ⁽³⁾ del regolamento (CEE) n. 2861/93. Conte-

stualmente, la Commissione ha ritenuto opportuno riesaminare tutte le altre misure adottate sullo stesso prodotto e pertanto ha deciso di estendere il riesame e di includervi anche le misure applicabili alle importazioni originarie di Hong Kong, della Repubblica di Corea, della Malaysia, del Messico, degli Stati Uniti e dell'Indonesia.

- (4) Questo esame intermedio si è limitato a chiarire quali fossero i prodotti inclusi nell'ambito di applicazione dei regolamenti che istituiscono le misure.

B. MISURE IN VIGORE

- (5) Le misure attualmente in vigore consistono in dazi antidumping definitivi sotto forma di dazi ad valorem applicati ad alcuni tipi di dischi magnetici (microfloppy da 3,5 pollici) dai seguenti regolamenti:
 - regolamento (CEE) n. 2861/93 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di dischi magnetici (microfloppy da 3,5 pollici) originari del Giappone, di Taiwan e della Repubblica popolare cinese;
 - regolamento (CE) n. 2199/94 ⁽⁴⁾ che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di dischi magnetici (microfloppy da 3,5 pollici) originari di Hong Kong e della Repubblica di Corea;
 - regolamento (CE) n. 663/96 ⁽⁵⁾ che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di dischi magnetici (microfloppy da 3,5 pollici) originari della Malaysia, del Messico e degli Stati Uniti d'America;
 - regolamento (CE) n. 1821/98 ⁽⁶⁾ che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di dischi magnetici (microfloppy da 3,5 pollici) originari dell'Indonesia;

⁽¹⁾ GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 905/98 (GU L 128 del 30.4.1998, pag. 18).

⁽²⁾ GU L 262 del 21.10.1993, pag. 4.

⁽³⁾ GU C 394 del 17.12.1998, pag. 21.

⁽⁴⁾ GU L 236 del 10.9.1994, pag. 2.

⁽⁵⁾ GU L 92 del 13.4.1996, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 236 del 22.8.1998, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2152/98 della Commissione (GU L 271 dell'8.10.1998, pag. 9).

— regolamento (CE) n. 1335/1999 che reintroduce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di dischi magnetici (microfloppy da 3,5 pollici) originari dell'Indonesia e prodotti e venduti per l'esportazione nella Comunità dalla PT Betadiskindo Binatama ⁽¹⁾ (adottato a conclusione di un esame relativo ai nuovi esportatori concernente questa società).

C. PROCEDIMENTO

- (6) La Commissione ha concesso alle parti notoriamente interessate la possibilità di comunicare per iscritto le proprie osservazioni e di chiedere un'audizione.
- (7) L'industria comunitaria, rappresentata dal comitato dei produttori europei di dischetti (DISKMA) per conto di produttori la cui produzione collettiva di microfloppy da 3,5 pollici rappresenta una quota maggioritaria della produzione comunitaria di questi microfloppy, ha presentato le proprie osservazioni per iscritto.
- (8) I richiedenti del riesame (Sony e Fuji Film) hanno chiesto e ottenuto audizioni. Anche un altro produttore esportatore giapponese di microfloppy ad alta capacità, la Hitachi Maxell Ltd (in seguito denominata «Hitachi Maxell») ha presentato una richiesta affinché un suo prodotto fosse escluso dall'ambito di applicazione delle misure.
- (9) Un produttore esportatore statunitense, la Imation Europe BV (in seguito denominata «Imation»), che si era opposto all'esclusione di prodotti dall'ambito di applicazione delle misure antidumping, ha chiesto e ottenuto un'audizione.
- (10) Osservazioni sono pervenute anche dall'Hong Kong Economic and Trade Office (un'autorità nazionale in materia di esportazione) e dalla Memtek Europe Ltd, che fa parte di un gruppo di società, l'Hanny Group, con sede ad Hong Kong e stabilimenti di produzione nella Repubblica popolare cinese (in seguito denominata «Hanny»).

D. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

- (11) I prodotti oggetto di tali regolamenti sono alcuni tipi di dischi magnetici (microfloppy da 3,5 pollici), usati per registrare e memorizzare informazioni digitali codificate, classificati nel codice NC ex 8523 20 90.

Durante l'inchiesta che ha condotto all'adozione delle misure a carico del Giappone, di Taiwan e della Repubblica popolare cinese, è stata esaminata l'opportunità di applicare le misure antidumping anche a microfloppy da 3,5 pollici con capacità più elevata. Come esposto nel considerando (9) del regolamento (CEE) n. 920/93 della Commissione ⁽²⁾ che istituisce misure provvisorie, un produttore giapponese aveva chiesto che i microfloppy da 3,5 pollici con capacità pari o superiore a 4 megabyte

venissero esclusi dall'ambito di applicazione del procedimento, ma la richiesta era stata respinta, in quanto al tempo dell'adozione del regolamento (CEE) n. 920/93:

- nonostante le differenze assertivamente esistenti tra la tecnologia usata per la fabbricazione, da una parte, dei microfloppy da 3,5 pollici di capacità pari o superiore a 4 megabyte e, dall'altra, degli altri microfloppy da 3,5 pollici, le loro caratteristiche fisiche di base e le loro utilizzazioni finali erano le stesse, e
- tutti i microfloppy da 3,5 pollici erano sostanzialmente intercambiabili.

Pertanto, tutti i microfloppy da 3,5 pollici, indipendentemente dalla loro capacità di memorizzazione, erano considerati un unico prodotto ed erano sottoposti ai dazi in vigore.

Queste risultanze sono state confermate dal Consiglio nel regolamento (CEE) n. 2861/93.

E. ARGOMENTAZIONI PRESENTATE A SOSTEGNO DELL'ESCLUSIONE DEI PRODOTTI DALL'AMBITO DI APPLICAZIONE DELLE MISURE ESISTENTI

1. Osservazioni di Sony, Fuji Photo e Hitachi Maxell

- (12) Sony e Fuji Photo hanno addotto prove del fatto che i microfloppy da 3,5 pollici con capacità di 200 megabyte, noti come «HiFD», sono stati sviluppati in joint venture. Secondo queste due società, gli HiFD dovrebbero essere esclusi dall'ambito di applicazione delle misure poiché le loro caratteristiche fisiche e le loro utilizzazioni finali differiscono a tal punto da quelle dei microfloppy da 3,5 pollici interessati dall'inchiesta, che non è possibile considerare i due tipi di microfloppy come un unico prodotto.
- (13) Allo stesso modo, Hitachi Maxell ha dimostrato di aver sviluppato microfloppy da 3,5 pollici con capacità di 120 megabyte, noti come «Superdisk LS-120». Secondo la società, anche il Superdisk LS-120 deve essere escluso dall'ambito di applicazione delle misure per gli stessi motivi dell'HiFD.

Caratteristiche fisiche

- (14) Stando a queste società, i microfloppy HiFD e Superdisk LS-120, pur avendo la stessa forma del microfloppy da 3,5 pollici tradizionale, presentano le seguenti caratteristiche:
- i) *Densità di traccia e schemi di codifica:* Questi microfloppy hanno rispettivamente una capacità di 200 MB e di 120 MB, vale a dire una capacità 130 o 83 volte superiore a quella di un microfloppy da 3,5 pollici tradizionale. Questa maggiore capacità è ottenuta aumentando la densità di traccia e la densità della registrazione lineare nonché utilizzando schemi di codifica dei dati più efficaci;

⁽¹⁾ GU L 159 del 25.6.1999, pag. 14.

⁽²⁾ GU L 95 del 21.4.1993, pag. 5.

- ii) *Tracciatura*: Questi microfloppey hanno rispettivamente 3 450 e 2 490 tracce per pollice (TPI), rispetto alle 135 dei microfloppey da 3,5 pollici tradizionali. Questa maggiore densità è ottenuta mediante l'utilizzazione della tecnologia della «tracciatura servoassistita dei settori magnetici» (nel caso dell'HiFD) o della tecnologia della «tracciatura servoassistita a lettura ottica continua» (nel caso dei Superdisk LS-120) per la scrittura/lettura del microfloppey. Queste tecnologie dirigono la testina di lettura alla traccia prescelta rispettivamente per via magnetica o ottica. Nel caso dei microfloppey da 3,5 pollici tradizionali, il posizionamento della testina del drive è meccanico. Di conseguenza, anche le unità drive per HiFD e per Superdisk LS-120 utilizzano un tipo di testina magnetica completamente nuovo rispetto a quello usato per i microfloppey da 3,5 pollici tradizionali.
- iii) *Supporto magnetico*: Questi microfloppey hanno una maggiore coercitività magnetica e uno strato magnetico più sottile rispetto ai microfloppey da 3,5 pollici tradizionali.
- iv) *Compatibilità*: Questi prodotti non possono essere letti da un tradizionale drive per microfloppey da 3,5 pollici. Essi presentano fori di identificazione e di riconoscimento che non esistono sui microfloppey tradizionali e la loro capacità può essere utilizzata appieno solo inserendoli in unità drive rispettivamente HiFD o Superdisk LS-120. Tuttavia, le unità drive HiFD e Superdisk LS-120 sono compatibili con i microfloppey da 3,5 pollici tradizionali; difatti possono leggere e scrivere su questo tipo di disco. I microfloppey da 3,5 pollici tradizionali non acquistano però la capacità di memorizzazione dei microfloppey HiFD o Superdisk LS-120 quando sono utilizzati rispettivamente da unità drive HiFD o Superdisk LS-120.
- v) *Trasferimento dei dati*: Nei loro drive i prodotti in questione possono ruotare ad una velocità rispettivamente di 3 600 o di 720 rpm (giri al minuto), mentre un microfloppey da 3,5 pollici tradizionale ruota a 300 rpm. Ciò consente un livello di trasferimento di dati pari rispettivamente a 3 600 o a 680 kilobyte al secondo, contro i 60 kilobyte al secondo dei microfloppey da 3,5 pollici tradizionali.

Utilizzazioni finali

- (15) Le società interessate hanno affermato che le utilizzazioni finali degli HiFD e dei Superdisk LS-120 sono fondamentalmente diverse da quelle dei tradizionali microfloppey da 3,5 pollici. Di solito i microfloppey in esame sono usati per memorizzare grossi file come quelli creati da programmi audio, video, grafici e multimediali, che richiedono la maggiore capacità e velocità di trasferimento offerte da entrambi i microfloppey da 3,5 pollici ad alta capacità di memorizzazione. Questi usi vanno ben al di là della capacità dei tradizionali microfloppey da 3,5 pollici, i quali sono generalmente utilizzati per file più piccoli e che pertanto non sono intercambiabili con gli HiFD o con i Superdisk LS-120.

Prezzi

- (16) Secondo le aziende richiedenti, le differenze di caratteristiche fisiche esistenti tra gli HiFD e i Superdisk LS-120, da un lato, e i tradizionali microfloppey da 3,5 pollici, dall'altro, si riflettono nei costi di produzione e nei prezzi al dettaglio. Le differenze tra i microfloppey da 3,5 pollici e gli HiFD o i Superdisk LS-120 sono evidenziate dalle differenze di prezzo esistenti tra questi prodotti. In effetti, la differenza di prezzo tra i microfloppey da 3,5 pollici e gli HiFD o i Superdisk LS-120 è tale che tra gli uni e gli altri non esiste concorrenza a nessun livello.

2. Altre osservazioni

- (17) Altre osservazioni sono giunte dall'Hong Kong Economic and Trade Office e dalla Hanny, che, pur producendo microfloppey da 3,5 pollici, non produce microfloppey da 3,5 pollici ad alta capacità. In entrambe le comunicazioni si affermava che i microfloppey da 3,5 pollici ad alta capacità non costituiscono un prodotto simile ai tradizionali microfloppey da 3,5 pollici e dovrebbero pertanto essere esclusi dal campo di applicazione delle misure.

F. ARGOMENTAZIONI PRESENTATE CONTRO L'ESCLUSIONE DEI PRODOTTI DALL'AMBITO DI APPLICAZIONE DELLE MISURE ESISTENTI — OSSERVAZIONI DI IMATION

- (18) Osservazioni sono giunte anche dall'Imation, che è una controllata di un'azienda statunitense che negli USA produce Superdisk LS-120 per il mercato europeo. La Imation ha collaborato con la precedente inchiesta che si era conclusa con l'istituzione di dazi antidumping sulle importazioni dagli Stati Uniti ed ha un'aliquota specifica di dazio antidumping pari a zero.

1. Caratteristiche fisiche

- (19) Stando a Imation, le differenze di capacità di memoria, di concezione e di tecnologie per la lettura/scrittura non escludono che i prodotti appartengano alla stessa unica categoria di prodotto, nella misura in cui le caratteristiche e le tecnologie di base non mostrano differenze di rilievo. Imation ha affermato che tanto l'HiFD quanto il Superdisk LS-120 presentano le stesse caratteristiche fisiche, tecniche e/o chimiche di base dei tradizionali microfloppey da 3,5 pollici.
- (20) La comunicazione di Imation cita ampiamente i regolamenti DRAM [Regolamento (CEE) n. 165/90 della Commissione, del 23 gennaio 1990, recante istituzione di un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di DRAM, originarie del Giappone⁽¹⁾ e il regolamento (CEE) n. 2112/90 del Consiglio, del 23 luglio 1990, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di DRAM, originarie del Giappone⁽²⁾]. La Comunità ha in tal caso ritenuto che le analogie tra le DRAM aventi diverse densità e ottenute tramite processi diversi superassero le differenze in termini di capacità di memoria, progettazione e tecnologia di lavorazione.

⁽¹⁾ GU L 20 del 25.1.1990, pag. 5.

⁽²⁾ GU L 193 del 25.7.1990, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2967/92 (GU L 299 del 15.10.1992, pag. 4).

- (21) Imation ha sostenuto che le tre tecnologie basilari per il potenziamento della memoria (supporto magnetico, densità di traccia e schemi di codifica) dei microfloppe da 3,5 pollici sono le stesse da 25 anni.

Riguardo al supporto magnetico, si afferma che i numerosi miglioramenti ancora in corso, in termini di memoria e di velocità dei microfloppe, sono tutti basati sul continuo perfezionamento di due elementi chiave, cioè delle dimensioni e della forma delle particelle magnetiche nello strato magnetico, e sullo spessore dello stesso.

La densità di traccia è stata migliorata mediante l'uso di tecnologie di servotracciatura.

I metodi di codifica dei dati sono stati migliorati grazie all'uso di schemi di codifica migliori.

Lo sviluppo di microfloppe ad alta capacità è stato definito un fenomeno ormai vecchio, poiché già in passato si era cercato di produrre questo tipo di microfloppe da 3,5 pollici. La tecnologia di base utilizzata per memorizzare dati su un supporto magnetico è rimasta la stessa tanto per i microfloppe da 3,5 pollici tradizionali quanto per i microfloppe ad alta capacità. La grandezza, le dimensioni, la progettazione, la struttura e le funzioni dei tradizionali microfloppe da 3,5 pollici e dei microfloppe ad alta capacità sono identiche. È stato anche affermato che l'industria conosce da anni la tecnologia di tracciatura servoassistita utilizzata negli HiFD.

Si è anche osservato che le differenze di costruzione e di aspetto non sono importanti e che i diversi fori di riconoscimento sui microfloppe da 3,5 pollici ad alta capacità costituiscono un aspetto prettamente funzionale della loro struttura. Il fatto che da parte loro i drive HiFD e Superdisk LS-120 siano compatibili con le versioni precedenti e possano essere usati per leggere/scrivere su tradizionali microfloppe da 3,5 pollici è considerato una prova tangibile del fatto che questi prodotti, malgrado i progressi tecnologici, non sono sostanzialmente diversi quanto a tecnologie di base ed utilizzazioni.

2. Utilizzazioni finali

- (22) Per quanto attiene agli usi finali, Imation ha sostenuto che l'uso fondamentale dei microfloppe da 3,5 pollici ad alta capacità è quello di memorizzare dati su un supporto portatile e lo stesso vale per i tradizionali microfloppe da 3,5 pollici. L'Imation ha contestato la differenza tra usi finali. È stata respinta anche l'affermazione di Sony e di Fuji Film secondo cui le differenze di caratteristiche fisiche tra i microfloppe da 3,5 pollici HiFD e quelli tradizionali si ripercuotono sui rispettivi costi di produzione e prezzi al dettaglio. Secondo

IMATION, tra l'HiFD e i tradizionali microfloppe da 3,5 pollici il prezzo al dettaglio per megabyte sarebbe pressappoco equivalente.

G. POSIZIONE DELL'INDUSTRIA COMUNITARIA

- (23) L'industria comunitaria, rappresentata dalla DISKMA, non produce né l'HiFD, né il Superdisk LS-120 ed ha comunicato di non avere obiezioni sull'esclusione di questi prodotti dall'ambito di applicazione dei regolamenti antidumping definitivi di cui al punto 5, a condizione che sia possibile per le autorità doganali comunitarie distinguere entrambi questi tipi di prodotto dai tradizionali microfloppe da 3,5 pollici e purché tale esclusione non consenta l'elusione dei dazi in vigore.

H. RISULTANZE DELL'INCHIESTA

1. Diversità dei prodotti

Caratteristiche fisiche

- (24) Come esposto in precedenza, la capacità di memorizzazione e la densità di traccia dell'HiFD e del Superdisk LS-120 sono molte volte superiori a quelle di un tradizionale microfloppe da 3,5 pollici. Gli strati magnetici sono più sottili, con una maggiore coercitività rispetto a quelli dei tradizionali microfloppe da 3,5 pollici. I nuovi schemi di codifica e gli sviluppi tecnologici delle unità drive per gli HiFD e per Superdisk LS-120 consentono una velocità di trasferimento di dati dalle 11 alle 60 volte superiore rispetto a quella dei tradizionali microfloppe da 3,5 pollici.
- (25) Inoltre, le unità drive necessarie per leggere/scrivere su questi microfloppe da 3,5 pollici ad alta capacità sono molto diverse dalle unità drive per i tradizionali microfloppe da 3,5 pollici. Le unità drive per microfloppe da 3,5 pollici tradizionali non sono compatibili con i nuovi microfloppe ad alta capacità. È vero che i drive ad alta capacità sono stati progettati per essere compatibili con i tradizionali microfloppe da 3,5 pollici. Tuttavia, questa compatibilità si basa interamente sulla tecnologia del drive e non sulle caratteristiche fisiche dei microfloppe. La compatibilità del drive è ottenuta mediante una doppia testina, di cui un elemento è destinato a leggere/scrivere su microfloppe del tipo in esame e l'altro a leggere/scrivere su tradizionali microfloppe da 3,5 pollici. Pertanto viene respinta l'obiezione avanzata da Imation secondo cui la compatibilità dei drive per microfloppe ad alta capacità sarebbe un'ulteriore prova del fatto che i due tipi di microfloppe costituiscono un unico prodotto, poiché la componente della testina del drive destinata ai microfloppe ad alta capacità di per sé non è compatibile.

- (26) L'inchiesta ha infine dimostrato che attualmente non sono disponibili microfloppe da 3,5 pollici che si situino tra i microfloppe da 3,5 pollici tradizionali e gli HiFD e i Superdisk LS-120.

Utilizzazioni finali

- (27) È noto che fondamentalmente tutti i tipi di microfloppe da 3,5 pollici sono utilizzati per la registrazione di dati elettronici, anche se gli HiFD e i Superdisk LS-120 hanno una capacità di memorizzazione di file elettronici di gran lunga superiore a quella dei tradizionali microfloppe da 3,5 pollici. Si ritiene pertanto che la questione degli usi finali dei tradizionali microfloppe da 3,5 pollici e degli HiFD e dei Superdisk LS-120 non basti di per sé a concludere che i microfloppe da 3,5 pollici tradizionali e gli HiFD e i Superdisk LS-120 costituiscano un unico prodotto.

2. Conclusione

- (28) L'inchiesta ha mostrato che in termini di caratteristiche fisiche e tecniche esiste una chiara linea di demarcazione tra i tradizionali microfloppe da 3,5 pollici e i microfloppe ad alta capacità. Il prodotto oggetto della richiesta di riesame è ad uno stadio tecnologico più avanzato rispetto ai microfloppe interessati dalle inchieste precedenti. Le caratteristiche fisiche dei microfloppe ad alta capacità, insieme con la tecnologia necessaria per utilizzarli, sono tali da renderli prodotti distinti e separati rispetto ai tradizionali microfloppe da 3,5 pollici. Il fatto che i nuovi microfloppe ad alta capacità abbiano un aspetto simile a quello dei tradizionali microfloppe da 3,5 pollici non è ritenuto una ragione sufficiente per mantenere i microfloppe ad alta capacità nell'ambito di applicazione dei regolamenti sottoposti a riesame.
- (29) Alla luce di quanto sopra, il Consiglio ritiene giustificata l'esclusione degli HiFD e dei Superdisk LS-120 dall'ambito di applicazione delle misure istituite dai regolamenti sottoposti a riesame.
- (30) Il Consiglio conclude pertanto che tutti i microfloppe da 3,5 pollici con capacità pari o superiore a 120 MB e che incorporano la tecnologia di tracciatura servoassistita dei settori magnetici degli HiFD o la tecnologia di tracciatura servoassistita a lettura ottica del Superdisk LS-120, devono essere esclusi dall'ambito di applicazione delle misure antidumping istituite dai regolamenti sopracitati, con effetto a decorrere dalla data di pubblicazione dell'avviso di apertura del presente riesame, vale a dire dal 17 dicembre 1998. Le parti interessate, compresa l'industria comunitaria, sono state informate di tali conclusioni. Dopo essere stati informati dei fatti e delle conclusioni di cui sopra, i rappresentanti di Imation hanno presentato nuove osservazioni per iscritto riguardo all'esclusione dell'HiFD e del Superdisk LS-120 dall'ambito di applicazione delle misure istituite dai regolamenti sottoposti al riesame. Tuttavia non sono state presentate informazioni o argomentazioni il cui

esame inducesse il Consiglio a rivedere le suddette conclusioni.

- (31) Gli importatori dei microfloppe da 3,5 pollici esclusi dall'ambito di applicazione delle misure antidumping in questione possono presentare alla competente autorità doganale domanda di rimborso dei dazi antidumping pagati tra il 17 dicembre 1998 e la data di entrata in vigore del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2861/93 è sostituito dal seguente:

«1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di microfloppe da 3,5 pollici utilizzati per registrare e memorizzare informazioni digitali codificate, classificati nel codice NC ex 8523 20 90 (codice Taric 8523 20 90*40) e originari del Giappone, di Taiwan e della Repubblica popolare cinese, ad eccezione dei microfloppe da 3,5 pollici che utilizzano la tecnologia di tracciatura servoassistita (tracking servoassistito) a lettura ottica continua o la tecnologia di tracciatura servoassistita (tracking servoassistito) dei settori magnetici, con capacità di memorizzazione pari o superiore a 120 MB.»

Articolo 2

L'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2199/94 è sostituito dal seguente:

«1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di microfloppe da 3,5 pollici utilizzati per registrare e memorizzare informazioni digitali codificate, classificati nel codice NC ex 8523 20 90 (codice Taric 8523 20 90*40) e originari di Hong Kong e della Repubblica di Corea, ad eccezione dei microfloppe da 3,5 pollici che utilizzano la tecnologia di tracciatura servoassistita (tracking servoassistito) a lettura ottica continua o la tecnologia di tracciatura servoassistita (tracking servoassistito) dei settori magnetici, con capacità di memorizzazione pari o superiore a 120 MB.»

Articolo 3

L'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 663/96 è sostituito dal seguente:

«1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di microfloppe da 3,5 pollici utilizzati per registrare e memorizzare informazioni digitali codificate, classificati nel codice NC ex 8523 20 90 (codice Taric 8523 20 90*40) e originari della Malaysia, del Messico e degli Stati Uniti d'America, ad eccezione dei microfloppe da 3,5 pollici che utilizzano la tecnologia di tracciatura servoassistita (tracking servoassistito) a lettura ottica continua o la tecnologia di tracciatura servoassistita (tracking servoassistito) dei settori magnetici, con capacità di memorizzazione pari o superiore a 120 MB.»

Articolo 4

L'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1821/98 è sostituito dal seguente:

«1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di microfloppy da 3,5 pollici utilizzati per registrare e memorizzare informazioni digitali codificate, classificati nel codice NC ex 8523 20 90 (codice Taric 8523 20 90*40) e originari dell'Indonesia, ad eccezione dei microfloppy da 3,5 pollici che utilizzano la tecnologia di tracciatura servoassistita (tracking servoassistito) a lettura ottica continua o la tecnologia di tracciatura servoassistita (tracking servoassistito) dei settori magnetici, con capacità di memorizzazione pari o superiore a 120 MB.»

Articolo 5

L'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1335/1999 è sostituito dal seguente:

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 29 novembre 1999.

«1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di microfloppy da 3,5 pollici utilizzati per registrare e memorizzare informazioni digitali codificate, classificati nel codice NC ex 8523 20 90 (codice Taric 8523 20 90*40), originari dell'Indonesia e prodotti e venduti per l'esportazione nella Comunità dalla PT Betadiskindo Binatama, ad eccezione dei microfloppy da 3,5 pollici che utilizzano la tecnologia di tracciatura servoassistita (tracking servoassistito) a lettura ottica continua o la tecnologia di tracciatura servoassistita (tracking servoassistito) dei settori magnetici, con capacità di memorizzazione pari o superiore a 120 MB.»

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica con effetto dal 17 dicembre 1998.

Per il Consiglio

Il Presidente

S. NIINISTÖ

REGOLAMENTO (CE) N. 2538/1999 DELLA COMMISSIONE**del 1° dicembre 1999****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1498/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 2 dicembre 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° dicembre 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 198 del 15.7.1998, pag. 4.

ALLEGATO

**al regolamento della Commissione, del 1° dicembre 1999, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione
ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	87,2
	204	68,5
	999	77,8
0707 00 05	052	94,9
	204	83,7
	999	89,3
0709 90 70	052	90,4
	204	141,9
	999	116,2
0805 20 10	052	34,0
	204	59,6
	999	46,8
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90	052	61,8
	999	61,8
	052	56,5
0805 30 10	528	77,3
	600	64,0
	999	65,9
	039	90,7
	052	65,1
	060	34,4
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	400	80,5
	404	71,4
	999	68,4
	052	148,2
	064	64,2
	400	78,0
0808 20 50	999	96,8

(¹) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2645/98 della Commissione (GU L 335 del 10.12.1998, pag. 22). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 2539/1999 DELLA COMMISSIONE**del 1° dicembre 1999****che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2038/1999 del Consiglio, del 13 settembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1422/95 della Commissione, del 23 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione per l'importazione di melassi nel settore dello zucchero e che modifica il regolamento (CEE) n. 785/68 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 2 e l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) ai sensi del regolamento (CE) n. 1422/95, il prezzo cif all'importazione di melassi, di seguito denominato «prezzo rappresentativo», viene stabilito conformemente al regolamento (CEE) n. 785/68 della Commissione ⁽³⁾; tale prezzo si intende fissato per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento citato;
- (2) il prezzo rappresentativo del melasso è calcolato per un determinato luogo di transito di frontiera della Comunità, che è Amsterdam; questo prezzo deve essere calcolato in base alle possibilità d'acquisto più favorevoli sul mercato mondiale stabilite mediante i corsi o i prezzi di tale mercato adeguati in funzione delle eventuali differenze di qualità rispetto alla qualità tipo; la qualità tipo del melasso è stata definita dal regolamento (CEE) n. 785/68;
- (3) per rilevare le possibilità d'acquisto più favorevoli sul mercato mondiale, occorre tener conto di tutte le informazioni riguardanti le offerte fatte sul mercato mondiale, i prezzi constatati su importanti mercati dei paesi terzi e le operazioni di vendita concluse negli scambi internazionali di cui la Commissione abbia avuto conoscenza direttamente o per il tramite degli Stati membri; all'atto di tale rilevazione, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 785/68, può essere presa come base una media di più prezzi, purché possa essere considerata rappresentativa della tendenza effettiva del mercato;
- (4) non si tiene conto delle informazioni quando esse non riguardano merce sana, leale e mercantile o quando il prezzo indicato nell'offerta riguarda soltanto una quan-

tà limitata non rappresentativa del mercato; devono essere esclusi anche i prezzi d'offerta che possono essere ritenuti non rappresentativi della tendenza effettiva del mercato;

- (5) per ottenere dati comparabili relativi al melasso della qualità tipo, è necessario, secondo la qualità di melasso offerta, aumentare ovvero diminuire i prezzi in funzione dei risultati ottenuti dall'applicazione dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 785/68;
- (6) un prezzo rappresentativo può, a titolo eccezionale, essere mantenuto ad un livello invariato per un periodo limitato quando il prezzo d'offerta in base al quale è stato stabilito il precedente prezzo rappresentativo non è pervenuto a conoscenza della Commissione e quando i prezzi d'offerta disponibili, ritenuti non sufficientemente rappresentativi della tendenza effettiva del mercato, determinerebbero modifiche brusche e rilevanti del prezzo rappresentativo;
- (7) qualora esista una differenza tra il prezzo limite per il prodotto in causa e il prezzo rappresentativo, occorre fissare dazi addizionali all'importazione alle condizioni previste all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1422/95; in caso di sospensione dei dazi all'importazione a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95, occorre fissare importi specifici per tali dazi;
- (8) dall'applicazione delle suddette disposizioni risulta che i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione dei prodotti in causa devono essere fissati conformemente all'allegato del presente regolamento;
- (9) le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1422/95 sono indicati in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 2 dicembre 1999.

⁽¹⁾ GU L 252 del 25.9.1999, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 141 del 24.6.1995, pag. 12.

⁽³⁾ GU L 145 del 27.6.1968, pag. 12.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° dicembre 1999.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero

(in EUR)

Codice NC	Importo del prezzo rappresentativo per 100 kg netti del prodotto considerato	Importo del dazio addizionale per 100 kg netti del prodotto considerato	Importo del dazio all'importazione in ragione di sospensione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95 per 100 kg netti del prodotto considerato ⁽²⁾
1703 10 00 ⁽¹⁾	6,54	0,17	—
1703 90 00 ⁽¹⁾	7,23	0,05	—

⁽¹⁾ Fissazione per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 785/68, modificato.

⁽²⁾ Detto importo si sostituisce, a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95, al tasso del dazio della tariffa doganale comune fissato per questi prodotti.

REGOLAMENTO (CE) N. 2540/1999 DELLA COMMISSIONE**del 1° dicembre 1999****che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2038/1999 del Consiglio, del 13 settembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 18, paragrafo 5, secondo comma,

considerando quanto segue:

- (1) ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 2038/1999, la differenza tra i corsi o i prezzi praticati sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) dello stesso regolamento e i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione;
- (2) ai sensi del regolamento (CEE) n. 2038/1999, le restituzioni per lo zucchero bianco e greggio non denaturati ed esportati allo stato naturale devono essere fissate tenendo conto della situazione sul mercato comunitario e sul mercato mondiale dello zucchero, e in particolare degli elementi di prezzo e di costo indicati all'articolo 19 dello stesso regolamento; in conformità dello stesso articolo, è opportuno tener conto ugualmente dell'aspetto economico delle esportazioni previste;
- (3) per lo zucchero greggio la restituzione deve essere fissata per la qualità tipo; quest'ultima è definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 431/68 del Consiglio, del 9 aprile 1968, che determina la qualità tipo per lo zucchero greggio e il luogo di transito di frontiera della Comunità per il calcolo dei prezzi cif nel settore dello zucchero ⁽²⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 3290/94 ⁽³⁾; tale restituzione è inoltre fissata in conformità dell'articolo 19, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 2038/1999; lo zucchero candito è stato definito dal regolamento (CE) n. 2135/95 della Commissione, del 7 settembre 1995, relativo alle modalità di applicazione per la concessione di restituzioni all'esportazione nel

settore dello zucchero ⁽⁴⁾; l'importo della restituzione così calcolato per quanto concerne gli zuccheri con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti deve applicarsi al loro tenore di saccarosio ed essere pertanto fissato per 1 % di tale tenore;

- (4) la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per lo zucchero secondo la sua destinazione;
- (5) in casi particolari l'importo della restituzione può essere fissato mediante atti di natura diversa;
- (6) la restituzione deve essere fissata ogni due settimane; la stessa può essere modificata nell'intervallo;
- (7) l'applicazione delle suddette modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dello zucchero, e in particolare ai corsi o prezzi dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale, conduce a fissare la restituzione conformemente agli importi di cui in allegato al presente regolamento;
- (8) considerando che il comitato di gestione per lo zucchero non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2038/1999, come tali e non denaturati, sono fissate agli importi di cui in allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 2 dicembre 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° dicembre 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 252 del 25.9.1999, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 89 del 10.4.1968, pag. 3.

⁽³⁾ GU L 349 del 31.12.1994, pag. 105.

⁽⁴⁾ GU L 214 dell'8.9.1995, pag. 16.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 1° dicembre 1999, che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali

Codice prodotto	Importo della restituzione
	— EUR/100 kg —
1701 11 90 9100	43,18 ⁽¹⁾
1701 11 90 9910	43,69 ⁽¹⁾
1701 11 90 9950	⁽²⁾
1701 12 90 9100	43,18 ⁽¹⁾
1701 12 90 9910	43,69 ⁽¹⁾
1701 12 90 9950	⁽²⁾
	— EUR/1 % di saccarosio × 100 kg —
1701 91 00 9000	0,4694
	— EUR/100 kg —
1701 99 10 9100	46,94
1701 99 10 9910	49,70
1701 99 10 9950	47,49
	— EUR/1 % di saccarosio × 100 kg —
1701 99 90 9100	0,4694

⁽¹⁾ Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 19, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 2038/1999.

⁽²⁾ Fissazione sospesa con il regolamento (CEE) n. 2689/85 della Commissione (GU L 255 del 26.9.1985, pag. 12), modificato dal regolamento (CEE) n. 3251/85 (GU L 309 del 21.11.1985, pag. 14).

REGOLAMENTO (CE) N. 2541/1999 DELLA COMMISSIONE**del 1° dicembre 1999****che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la diciottesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 1489/1999**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2038/1999 del Consiglio, del 13 settembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 18, paragrafo 5, secondo capoverso,

considerando quanto segue:

- (1) in conformità al regolamento (CE) n. 1489/1999 della Commissione, del 7 luglio 1999, relativo ad una gara permanente per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco ⁽²⁾, si procede a gare parziali per l'esportazione di tale zucchero;
- (2) in base alle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1489/1999, un importo massimo della restituzione all'esportazione è fissato, se del caso, per la gara parziale in causa, tenuto conto in particolare della situazione e della prevedibile evoluzione del

mercato dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale;

- (3) dopo l'esame delle offerte è opportuno adottare, per la diciottesima gara parziale, le disposizioni di cui all'articolo 1;
- (4) le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la diciottesima gara parziale di zucchero bianco, effettuata a norma del regolamento (CE) n. 1489/1999, l'importo massimo della restituzione all'esportazione è pari a 53,045 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 2 dicembre 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° dicembre 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 252 del 25.9.1999, pag. 1.⁽²⁾ GU L 172 dell'8.7.1999, pag. 27.

REGOLAMENTO (CE) N. 2542/1999 DELLA COMMISSIONE
del 25 novembre 1999

recante modifica dell'allegato I del regolamento (CE) n. 517/94 del Consiglio, del 7 marzo 1994, che concerne il regime comune applicabile alle importazioni di prodotti tessili da taluni paesi terzi, non contemplato da accordi bilaterali, da protocolli o da altre disposizioni né da altro regime comunitario specifico in materia di importazioni

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 517/94 del Consiglio, del 7 marzo 1994, che concerne il regime comune applicabile alle importazioni di prodotti tessili da taluni paesi terzi, non contemplato da accordi bilaterali, da protocolli o da altre disposizioni né da altro regime comunitario specifico in materia di importazioni ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1457/97 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 28,

- (1) considerando che sono state apportate alla nomenclatura combinata modifiche applicabili a decorrere dal 1° gennaio 1999 ⁽³⁾;
- (2) considerando che occorre quindi adeguare l'allegato I del regolamento (CE) n. 517/94 per tener conto di dette modifiche, che si applicano alle importazioni nella Comunità di prodotti tessili da taluni paesi terzi non contemplate da accordi bilaterali, da protocolli o da altre

disposizioni né da altro regime comunitario specifico in materia di importazioni;

- (3) considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i tessili,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 517/94 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 novembre 1999.

Per la Commissione

Pascal LAMY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 67 del 10.3.1994, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 199 del 26.7.1997, pag. 6.

⁽³⁾ GU L 292 del 30.10.1998, pag. 1.

ALLEGATO

«ALLEGATO I

A. ELENCO DEI PRODOTTI TESSILI DI CUI ALL'ARTICOLO 1, PARAGRAFO 2

1. Fatte salve le regole d'interpretazione della nomenclatura combinata, il testo della designazione delle merci è considerato di valore puramente indicativo; i prodotti che rientrano in ciascuna categoria sono infatti determinati, nel quadro del presente allegato, dalla portata del codice NC. Laddove il codice NC è preceduto da "ex", i prodotti che rientrano in ciascuna categoria sono determinati dal combinato disposto del codice NC e della corrispondente descrizione.
2. Gli oggetti di vestiario che non siano riconoscibili come per uomo o per ragazzo o come per donna o per ragazza sono classificati come per donna o per ragazza.
3. L'espressione "indumenti per bambini piccoli (bébés)" comprende gli indumenti sino alla misura commerciale 86 compresa.

GRUPPO I A

Categoria	Codice NC	Designazione delle merci	Tabella delle equivalenze	
			pezzi/kg	g/pezzi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	5204 11 00 5204 19 00 5205 11 00 5205 12 00 5205 13 00 5205 14 00 5205 15 10 5205 15 90 5205 21 00 5205 22 00 5205 23 00 5205 24 00 5205 26 00 5205 27 00 5205 28 00 5205 31 00 5205 32 00 5205 33 00 5205 34 00 5205 35 00 5205 41 00 5205 42 00 5205 43 00 5205 44 00 5205 46 00 5205 47 00 5205 48 00 5206 11 00 5206 12 00 5206 13 00 5206 14 00 5206 15 10 5206 15 90 5206 21 00 5206 22 00 5206 23 00 5206 24 00 5206 25 10 5206 25 90 5206 31 00 5206 32 00 5206 33 00 5206 34 00 5206 35 00 5206 41 00	Filati di cotone non preparati per la vendita al minuto		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1 (segue)	5206 42 00 5206 43 00 5206 44 00 5206 45 00 ex 5604 90 00			
2	5208 11 10 5208 11 90 5208 12 16 5208 12 19 5208 12 96 5208 12 99 5208 13 00 5208 19 00 5208 21 10 5208 21 90 5208 22 16 5208 22 19 5208 22 96 5208 22 99 5208 23 00 5208 29 00 5208 31 00 5208 32 16 5208 32 19 5208 32 96 5208 32 99 5208 33 00 5208 39 00 5208 41 00 5208 42 00 5208 43 00 5208 49 00 5208 51 00 5208 52 10 5208 52 90 5208 53 00 5208 59 00 5209 11 00 5209 12 00 5209 19 00 5209 21 00 5209 22 00 5209 29 00 5209 31 00 5209 32 00 5209 39 00 5209 41 00 5209 42 00 5209 43 00 5209 49 10 5209 49 90 5209 51 00 5209 52 00 5209 59 00 5210 11 10 5210 11 90 5210 12 00 5210 19 00 5210 21 10 5210 21 90 5210 22 00 5210 29 00 5210 31 10 5210 31 90 5210 32 00 5210 39 00 5210 41 00 5210 42 00	Tessuti di cotone, diversi da quelli a punto di garza, ricci del tipo spugna, passamaneria, velluti, felpe, tessuti di ciniglia, tulli e tessuti a maglie annodate:		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2 (segue)	5210 49 00 5210 51 00 5210 52 00 5210 59 00 5211 11 00 5211 12 00 5211 19 00 5211 21 00 5211 22 00 5211 29 00 5211 31 00 5211 32 00 5211 39 00 5211 41 00 5211 42 00 5211 43 00 5211 49 10 5211 49 90 5211 51 00 5211 52 00 5211 59 00 5212 11 10 5212 11 90 5212 12 10 5212 12 90 5212 13 10 5212 13 90 5212 14 10 5212 14 90 5212 15 10 5212 15 90 5212 21 10 5212 21 90 5212 22 10 5212 22 90 5212 23 10 5212 23 90 5212 24 10 5212 24 90 5212 25 10 5212 25 90 ex 5811 00 00 ex 6308 00 00			
2 a)	5208 31 00 5208 32 16 5208 32 19 5208 32 96 5208 32 99 5208 33 00 5208 39 00 5208 41 00 5208 42 00 5208 43 00 5208 49 00 5208 51 00 5208 52 10 5208 52 90 5208 53 00 5208 59 00 5209 31 00 5209 32 00 5209 39 00 5209 41 00 5209 42 00 5209 43 00 5209 49 10 5209 49 90 5209 51 00	a) di cui: non greggi né imbianchiti		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2 a) (segue)	5209 52 00 5209 59 00 5210 31 10 5210 31 90 5210 32 00 5210 39 00 5210 41 00 5210 42 00 5210 49 00 5210 51 00 5210 52 00 5210 59 00 5211 31 00 5211 32 00 5211 39 00 5211 41 00 5211 42 00 5211 43 00 5211 49 10 5211 49 90 5211 51 00 5211 52 00 5211 59 00 5212 13 10 5212 13 90 5212 14 10 5212 14 90 5212 15 10 5212 15 90 5212 23 10 5212 23 90 5212 24 10 5212 24 90 5212 25 10 5212 25 90 ex 5811 00 00 ex 6308 00 00			
3	5512 11 00 5512 19 10 5512 19 90 5512 21 00 5512 29 10 5512 29 90 5512 91 00 5512 99 10 5512 99 90 5513 11 20 5513 11 90 5513 12 00 5513 13 00 5513 19 00 5513 21 10 5513 21 30 5513 21 90 5513 22 00 5513 23 00 5513 29 00 5513 31 00 5513 32 00 5513 33 00 5513 39 00 5513 41 00 5513 42 00 5513 43 00 5513 49 00 5514 11 00 5514 12 00	Tessuti di fibre tessili sintetiche in fiocco diversi da nastri, velluti, felpe, tessuti ricci (compresi i tessuti ricci del tipo spugna) e tessuti di ciniglia:		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	5514 13 00			
	5514 19 00			
	5514 21 00			
	5514 22 00			
	5514 23 00			
	5514 29 00			
	5514 31 00			
	5514 32 00			
	5514 33 00			
	5514 39 00			
	5514 41 00			
	5514 42 00			
	5514 43 00			
	5514 49 00			
	5515 11 10			
	5515 11 30			
	5515 11 90			
	5515 12 10			
	5515 12 30			
	5515 12 90			
	5515 13 11			
	5515 13 19			
	5515 13 91			
	5515 13 99			
	5515 19 10			
	5515 19 30			
	5515 19 90			
	5515 21 10			
	5515 21 30			
	5515 21 90			
	5515 22 11			
	5515 22 19			
	5515 22 91			
	5515 22 99			
	5515 29 10			
	5515 29 30			
	5515 29 90			
	5515 91 10			
	5515 91 30			
	5515 91 90			
	5515 92 11			
	5515 92 19			
	5515 92 91			
	5515 92 99			
	5515 99 10			
	5515 99 30			
	5515 99 90			
	5803 90 30			
	ex 5905 00 70			
	ex 6308 00 00			
3 a)	5512 19 10	a) di cui: non greggi né imbianchiti		
	5512 19 90			
	5512 29 10			
	5512 29 90			
	5512 99 10			
	5512 99 90			
	5513 21 10			
	5513 21 30			
	5513 21 90			
	5513 22 00			
	5513 23 00			
	5513 29 00			
	5513 31 00			
	5513 32 00			
	5513 33 00			
	5513 39 00			
	5513 41 00			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3 a) (segue)	5513 42 00 5513 43 00 5513 49 00 5514 21 00 5514 22 00 5514 23 00 5514 29 00 5514 31 00 5514 32 00 5514 33 00 5514 39 00 5514 41 00 5514 42 00 5514 43 00 5514 49 00 5515 11 30 5515 11 90 5515 12 30 5515 12 90 5515 13 19 5515 13 99 5515 19 30 5515 19 90 5515 21 30 5515 21 90 5515 22 19 5515 22 99 5515 29 30 5515 29 90 5515 91 30 5515 91 90 5515 92 19 5515 92 99 5515 99 30 5515 99 90 ex 5803 90 30 ex 5905 00 70 ex 6308 00 00			

GRUPPO I B

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4	6105 10 00 6105 20 10 6105 20 90 6105 90 10 6109 10 00 6109 90 10 6109 90 30 6110 20 10 6110 30 10	Camicie, camicette, T-shirts, magliette a collo alto (escluse quelle di lana o di peli fini), camiciole e articoli affini, a maglia	6,48	154
5	6101 10 90 6101 20 90 6101 30 90 6102 10 90 6102 20 90 6102 30 90 6110 10 10 6110 10 31 6110 10 35 6110 10 38 6110 10 91 6110 10 95 6110 10 98 6110 20 91 6110 20 99 6110 30 91 6110 30 99	Maglie, pullover (con o senza maniche) twinsets, giubbetti e giacche (esclusi quelli tagliati e cuciti); giacche a vento e giubbotti con o senza cappuccio e simili, a maglia	4,53	221
6	6203 41 10 6203 41 90 6203 42 31 6203 42 33 6203 42 35 6203 42 90 6203 43 19 6203 43 90 6203 49 19 6203 49 50 6204 61 10 6204 62 31 6204 62 33 6204 62 39 6204 63 18 6204 69 18 6211 32 42 6211 33 42 6211 42 42 6211 43 42	Calzoncini, shorts (esclusi quelli da bagno) e pantaloni, tessuti, per uomo e per ragazzo; pantaloni, tessuti per donna o per ragazza, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali; parti inferiori di tute sportive (trainings), con fodera, diverse da quelle della categoria 16 o 29, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	1,76	568
7	6106 10 00 6106 20 00 6106 90 10 6206 20 00 6206 30 00 6206 40 00	Camicie, camicette e bluse, anche a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali, per donna e per ragazza	5,55	180
8	6205 10 00 6205 20 00 6205 30 00	Camicie e camicette, escluse quelle a maglia, per uomo e per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	4,60	217

GRUPPO II A

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
9	5802 11 00 5802 19 00 ex 6302 60 00	Tessuti di cotone ricci del tipo spugna; biancheria da toletta o da cucina, esclusa quella a maglia, riccia del tipo spugna, di cotone		
20	6302 21 00 6302 22 90 6302 29 90 6302 31 10 6302 31 90 6302 32 90 6302 39 90	Biancheria da letto, esclusa quella a maglia		
22	5508 10 11 5508 10 19 5509 11 00 5509 12 00 5509 21 10 5509 21 90 5509 22 10 5509 22 90 5509 31 10 5509 31 90 5509 32 10 5509 32 90 5509 41 10 5509 41 90 5509 42 10 5509 42 90 5509 51 00 5509 52 10 5509 52 90 5509 53 00 5509 59 00 5509 61 10 5509 61 90 5509 62 00 5509 69 00 5509 91 10 5509 91 90 5509 92 00 5509 99 00	Filati di fibre sintetiche in fiocco, non preparati per la vendita al minuto:		
22 a)	ex 5508 10 19 5509 31 10 5509 31 90 5509 32 10 5509 32 90 5509 61 10 5509 61 90 5509 62 00 5509 69 00	a) di cui: acrilici		
23	5508 20 10 5510 11 00 5510 12 00 5510 20 00 5510 30 00 5510 90 00	Filati di fibre artificiali in fiocco, non preparati per la vendita al minuto		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
32	5801 10 00 5801 21 00 5801 22 00 5801 23 00 5801 24 00 5801 25 00 5801 26 00 5801 31 00 5801 32 00 5801 33 00 5801 34 00 5801 35 00 5801 36 00 5802 20 00 5802 30 00	Velluti, felpe, tessuti ricci e tessuti di ciniglia (esclusi i tessuti di cotone, ricci di tipo spugna, i nastri e i galonni) e tessuti "tefted", di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali:		
32 a)	5801 22 00	a) di cui: velluti a coste, di cotone		
39	6302 51 10 6302 51 90 6302 53 90 ex 6302 59 00 6302 91 10 6302 91 90 6302 93 90 ex 6302 99 00	Biancheria da tavola, da toletta o da cucina, esclusa quella a maglia, diversa da quella di cotone riccio di tipo spugna		

GRUPPO II B

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
12	6115 12 00 6115 19 00 6115 20 11 6115 20 90 6115 91 00 6115 92 00 6115 93 10 6115 93 30 6115 93 99 6115 99 00	Calze-mutande (collants), calze, sottocalze, calzini, proteggicalze o manufatti simili a maglia, diversi da quelli per bambini piccoli (bébés), compresi le calze per varici, esclusi i prodotti della categoria 70	24,3 paia	41
13	6107 11 00 6107 12 00 6107 19 00 6108 21 00 6108 22 00 6108 29 00 ex 6212 10 10	Mutande, mutandine e slip per uomo o per ragazzo, nonché per donna o per ragazza, a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	17	59
14	6201 11 00 ex 6202 12 10 ex 6202 12 90 ex 6201 13 10 ex 6201 13 90 6210 20 00	Cappotti, soprabiti, mantelli e simili, tessuti, per uomo o per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali (esclusi gli eskimo della categoria 21)	0,72	1 389
15	6202 11 00 ex 6202 12 10 ex 6202 12 90 ex 6202 13 10 ex 6202 13 90 6204 31 00 6204 32 90 6204 33 90 6204 39 19 6210 30 00	Cappotti, soprabiti, mantelli e simili, e giacche, tessuti, per donna o per ragazza, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali (esclusi gli eskimo della categoria 21)	0,84	1 190
16	6203 11 00 6203 12 00 6203 19 10 6203 19 30 6203 21 00 6203 22 80 6203 23 80 6203 29 18 6211 32 31 6211 33 31	Vestiti, completi e insiemi, esclusi quelli a maglia, per uomo e per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali, esclusi quelli di sci; tute sportive (trainings), con fodera, di cui l'esterno è realizzato in un'unica stessa stoffa, per uomo o per ragazzo, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	0,80	1 250
17	6203 31 00 6203 32 90 6203 33 90 6203 39 19	Giacche e giacchette, escluse quelle a maglia, per uomo e per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	1,43	700
18	6207 11 00 6207 19 00 6207 21 00 6207 22 00 6207 29 00 6207 91 10 6207 91 90	Canottiere, mutande, mutandine e slip, camicie da notte, pigiami, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, per uomo o per ragazzo, esclusi quelli a maglia		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
18 (segue)	6207 92 00 6207 99 00 6208 11 00 6208 19 10 6208 19 90 6208 21 00 6208 22 00 6208 29 00 6208 91 11 6208 91 19 6208 91 90 6208 92 00 6208 99 00 ex 6212 10 10	Canottiere e camicie da giorno, sottovesti, sottogonne, slip, camicie da notte, pigiama, vestaglie, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, per donna o per ragazza, esclusi quelli a maglia		
19	6213 20 00 6213 90 00	Fazzoletti da naso e da taschino, esclusi quelli a maglia	59	17
21	ex 6201 12 10 ex 6201 12 90 ex 6201 13 10 ex 6201 13 90 6201 91 00 6201 92 00 6201 93 00 ex 6202 12 10 ex 6202 12 90 ex 6202 13 10 ex 6202 13 90 6202 91 00 6202 92 00 6202 93 00 6211 32 41 6211 33 41 6211 42 41 6211 43 41	Eskimo; giacche a vento e giubbotti con o senza cappuccio e simili, esclusi quelli a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali; parti superiori di tute sportive (trainings), con fodera, diverse da quelle delle categorie 16 o 29, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	2,3	435
24	6107 21 00 6107 22 00 6107 29 00 6107 91 10 6107 91 90 6107 92 00 ex 6107 99 00 6108 31 10 6108 31 90 6108 32 11 6108 32 19 6108 32 90 6108 39 00 6108 91 10 6108 91 90 6108 92 00 6108 99 10	Camicie da notte, pigiama, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili a maglia, per uomo e per ragazzo Camicie da notte, pigiama, vestaglie, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, a maglia, per donna e per ragazza	3,9	257
26	6104 41 00 6104 42 00 6104 43 00 6104 44 00 6204 41 00 6204 42 00 6204 43 00 6204 44 00	Abiti interi per donna o per ragazza, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	3,1	323

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
27	6104 51 00 6104 52 00 6104 53 00 6104 59 00 6204 51 00 6204 52 00 6204 53 00 6204 59 10	Gonne, comprese le gonne-pantaloni, per donna o per ragazza	2,6	385
28	6103 41 10 6103 41 90 6103 42 10 6103 42 90 6103 43 10 6103 43 90 6103 49 10 6103 49 91 6104 61 10 6104 61 90 6104 62 10 6104 62 90 6104 63 10 6104 63 90 6104 69 10 6104 69 91	Pantaloni, tute a bretelle, calzoncini e short (diversi da quelli da bagno), a maglia di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	1,61	620
29	6204 11 00 6204 12 00 6204 13 00 6204 19 10 6204 21 00 6204 22 80 6204 23 80 6204 29 18 6211 42 31 6211 43 31	Abiti a giacca, completi e insiemi, esclusi quelli a maglia, per donna o per ragazza, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali, esclusi quelli da sci; tute sportive (trainings), con fodera, di cui l'esterno è realizzato in un'unica stessa stoffa, per donna o per ragazze, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	1,37	730
31	ex 6212 10 10 6212 10 90	Reggiseno e bustine, tessuti o maglia	18,2	55
68	6111 10 90 6111 20 90 6111 30 90 ex 6111 90 00 ex 6209 10 00 ex 6209 20 00 ex 6209 30 00 ex 6209 90 00	Indumenti per bambini piccoli ("bébés") ed accessori per oggetti di vestiario, esclusi i guanti per bambini piccoli delle categorie 10 e 87, nonché le calze e i calzini per bambini piccoli, esclusi quelli a maglia, della categoria 88		
73	6112 11 00 6112 12 00 6112 19 00	Tute sportive a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	1,67	600
76	6203 22 10 6203 23 10 6203 29 11 6203 32 10 6203 33 10 6203 39 11 6203 42 11 6203 42 51 6203 43 11 6203 43 31 6203 49 11 6203 49 31	Indumenti da lavoro, esclusi quelli a maglia, per uomo o per ragazzo		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
76 (segue)	6204 22 10 6204 23 10 6204 29 11 6204 32 10 6204 33 10 6204 39 11 6204 62 11 6204 62 51 6204 63 11 6204 63 31 6204 69 11 6204 69 31 6211 42 10 6211 43 10	Grembiuli, camiciotti e altri indumenti da lavoro, esclusi quelli a maglia, per donna o per ragazza		
77	ex 6211 20 00	Tute e insiemi da sci, esclusi quelli a maglia		
78	6203 41 30 6203 42 59 6203 43 39 6203 49 39 6204 61 80 6204 61 90 6204 62 59 6204 62 90 6204 63 39 6204 63 90 6204 69 39 6204 69 50 6210 40 00 6210 50 00 6211 31 00 6211 32 90 6211 33 90 6211 41 00 6211 42 90 6211 43 90	Indumenti, non a maglia, esclusi quelli delle categorie 6, 7, 8, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 26, 27, 29, 68, 72, 76 e 77		
83	6101 10 10 6101 20 10 6101 30 10 6102 10 10 6102 20 10 6102 30 10 6103 31 00 6103 32 00 6103 33 00 ex 6103 39 00 6104 31 00 6104 32 00 6104 33 00 ex 6104 39 00 6112 20 00 6113 00 90 6114 10 00 6114 20 00 6114 30 00	Cappotti, giacche di vario tipo e altri indumenti, comprese le tute e gli insiemi da sci, esclusi gli indumenti delle categorie 4, 5, 7, 13, 24, 26, 27, 28, 68, 69, 72, 73, 74, 75		

GRUPPO III A

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
33	5407 20 11 6305 32 81 6305 32 89 6305 33 91 6305 33 99	Tessuti di filati di filamenti sintetici, fabbricati con lamette o forme simili di polietilene o di polipropilene, di meno di 3 m di larghezza Sacchi e sacchetti da imballaggio, esclusi quelli a maglia, fabbricati con lamette o forme simili		
34	5407 20 19	Tessuti di filati di filamenti sintetici, fabbricati con lamette o forme simili, di polietilene o di polipropilene, di 3 m o più di larghezza		
35	5407 10 00 5407 20 90 5407 30 00 5407 41 00 5407 42 00 5407 43 00 5407 44 00 5407 51 00 5407 52 00 5407 53 00 5407 54 00 5407 61 10 5407 61 30 5407 61 50 5407 61 90 5407 69 10 5407 69 90 5407 71 00 5407 72 00 5407 73 00 5407 74 00 5407 81 00 5407 82 00 5407 83 00 5407 84 00 5407 91 00 5407 92 00 5407 93 00 5407 94 00 ex 5811 00 00 ex 5905 00 70	Tessuti di fibre sintetiche continue, diversi da quelli per pneumatici della categoria 114		
35 a)	ex 5407 10 00 ex 5407 20 90 ex 5407 30 00 ex 5407 42 00 5407 43 00 5407 44 00 5407 52 00 5407 53 00 5407 54 00 5407 61 30 5407 61 50 5407 61 90 5407 69 90 5407 72 00 5407 73 00 5407 74 00 5407 82 00 5407 83 00 5407 84 00	a) di cui: non greggi né imbianchiti		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
35 a) (segue)	5407 92 00 5407 93 00 5407 94 00 ex 5811 00 00 ex 5905 00 70			
36	5408 10 00 5408 21 00 5408 22 10 5408 22 90 5408 23 10 5408 23 90 5408 24 00 5408 31 00 5408 32 00 5408 33 00 5408 34 00 ex 5811 00 00 ex 5905 00 70	Tessuti di fibre artificiali continue, diversi da quelli per pneumatici della categoria 114		
36 a)	5408 10 00 5408 22 10 5408 22 90 5408 23 10 5408 23 90 5408 24 00 5408 32 00 5408 33 00 5408 34 00 ex 5811 00 00 ex 5905 00 70	a) di cui: non greggi né imbianchiti		
37	5516 11 00 5516 12 00 5516 13 00 5516 14 00 5516 21 00 5516 22 00 5516 23 10 5516 23 90 5516 24 00 5516 31 00 5516 32 00 5516 33 00 5516 34 00 5516 41 00 5516 42 00 5516 43 00 5516 44 00 5516 91 00 5516 92 00 5516 93 00 5516 94 00 5803 90 50 ex 5905 00 70	Tessuti di fibre artificiali in fiocco		
37 a)	5516 12 00 5516 13 00 5516 14 00 5516 22 00 5516 23 10 5516 23 90 5516 24 00 5516 32 00 5516 33 00 5516 34 00	a) di cui: non greggi né imbianchiti		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
37 a) (segue)	5516 42 00 5516 43 00 5516 44 00 5516 92 00 5516 93 00 5516 94 00 ex 5803 90 50 ex 5905 00 70			
38 A	6002 43 11 6002 93 10	Stoffe sintetiche a maglia per tende e tendine		
38 B	ex 6303 91 00 ex 6303 92 90 ex 6303 99 90	Tendine, escluse quelle a maglia		
40	ex 6303 91 00 ex 6303 92 90 ex 6303 99 90 6304 19 10 ex 6304 19 90 6304 92 00 ex 6304 93 00 ex 6304 99 00	Tende, tende avvolgibili, mantovane, bordi da letto e altri manufatti per l'arredamento, esclusi quelli a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali		
41	5401 10 11 5401 10 19 5402 10 10 5402 10 90 5402 20 00 5402 31 00 5402 32 00 5402 33 00 5402 39 10 5402 39 90 5402 49 10 5402 49 91 5402 49 99 5402 51 00 5402 52 00 5402 59 10 5402 59 90 5402 61 00 5402 62 00 5402 69 10 5402 69 90 ex 5604 20 00 ex 5604 90 00	Filati di filamenti sintetici continui, non preparati per la vendita al minuto, diversi dai filati non testurizzati, semplici, non torti o torti fino a 50 giri per metro		
42	5401 20 10 5403 10 00 5403 20 10 5403 20 90 ex 5403 32 00 5403 33 90 5403 39 00 5403 41 00 5403 42 00 5403 49 00 ex 5604 20 00	Filati di fibre sintetiche ed artificiali continue, non preparati per la vendita al minuto Filati di fibre artificiali, filati di filamenti artificiali, non preparati per la vendita al minuto, diversi dai filati semplici di viscosa, non torti o torti fino a 250 giri per metro e filati semplici non testurizzati di acetato di cellulosa		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
43	5204 20 00 5207 10 00 5207 90 00 5401 10 90 5401 20 90 5406 10 00 5406 20 00 5508 20 90 5511 30 00	Filati di filamenti sintetici o artificiali, filati di fibre artificiali in fiocco, filati di cotone, preparati per la vendita al minuto		
46	5105 10 00 5105 21 00 5105 29 00 5105 30 10 5105 30 90	Lana e peli fini, cardati o pettinati		
47	5106 10 10 5106 10 90 5106 10 11 5106 20 91 5106 20 99 5108 10 10 5108 10 90	Filati di lana o di peli fini, cardati, non preparati per la vendita al minuto		
48	5107 10 10 5107 10 90 5107 20 10 5107 20 30 5107 20 51 5107 20 59 5107 20 91 5107 20 99 5108 20 10 5108 20 90	Filati di lana o di peli fini, pettinati, non preparati per la vendita al minuto		
49	5109 10 10 5109 10 90 5109 90 10 5109 90 90	Filati di lana o di peli fini, preparati per la vendita al minuto		
50	5111 11 11 5111 11 19 5111 11 91 5111 11 99 5111 19 11 5111 19 19 5111 19 31 5111 19 39 5111 19 91 5111 19 99 5111 20 00 5111 30 10 5111 30 30 5111 30 90 5111 90 10 5111 90 91 5111 90 93 5111 90 99 5112 11 10 5112 11 90 5112 19 11	Tessuti di lana o di peli fini		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
50 (segue)	5112 19 19 5112 19 91 5112 19 99 5112 20 00 5112 30 10 5112 30 30 5112 30 90 5112 90 10 5112 90 91 5112 90 93 5112 90 99			
51	5203 00 00	Cotone cardato o pettinato		
53	5803 10 00	Tessuti di cotone a punto di garza		
54	5507 00 00	Fibre artificiali, in fiocco, compresi i cascami, cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura		
55	5506 10 00 5506 20 00 5506 30 00 5506 90 10 5506 90 90	Fibre sintetiche, in fiocco, compresi i cascami, cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura		
56	5508 10 90 5511 10 00 5511 20 00	Filati di fibre sintetiche in fiocco (compresi i cascami), preparati per la vendita al minuto		
58	5701 10 10 5701 10 91 5701 10 93 5701 10 99 5701 90 10 5701 90 90	Tappeti a punti annodati od arrotondati, anche confezionati		
59	5702 10 00 5702 31 00 5702 32 00 5702 39 10 5702 41 00 5702 42 00 5702 49 10 5702 51 00 5702 52 00 ex 5702 59 00 5702 91 00 5702 92 00 ex 5702 99 00 5703 10 00 5703 20 11 5703 20 19 5703 20 91 5703 20 99 5703 30 11 5703 30 19 5703 30 51 5703 30 59 5703 30 91 5703 30 99 5703 90 00 5704 10 00 5704 90 00 5705 00 10 5705 00 30 ex 5705 00 90	Tappeti ed altri rivestimenti per pavimenti di materie tessili, diversi da quelli della categoria 58		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
60	5805 00 00	Arazzi tessuti a mano (tipo Gobelin, Fiandra, Aubusson, Beauvais e simili) ed arazzi fatti all'ago (a punto piccolo, a punto di croce, ecc.), anche confezionati		
61	ex 5806 10 00 5806 20 00 5806 31 00 5806 32 10 5806 32 90 5806 39 00 5806 40 00	Nastri, galloni e simili, nastri senza trama di fibre o di fili disposti parallelamente ed incollati (bolduc), escluse le etichette e gli articoli simili della categoria 62 Tessuti (diversi da quelli a maglia) elastici, costituiti da materie tessili miste a fili di gomma		
62	5606 00 91 5606 00 99 5804 10 11 5804 10 19 5804 10 90 5804 21 10 5804 21 90 5804 29 10 5804 29 90 5804 30 00 5807 10 10 5807 10 90 5808 10 00 5808 90 00 5810 10 10 5810 10 90 5810 91 10 5810 91 90 5810 92 10 5810 92 90 5810 99 10 5810 99 90	Filati di ciniglia; filati spiralati (diversi dai filati metallizzati e dai filati di crine spiralati) Tulli, tulli-bobinots e tessuti a maglie annodate; pizzi (a macchina o a mano), in pezza, in strisce o in motivi Etichette, scudetti e simili, di materie tessili, non ricamati, in pezza, in nastri o tagliati, tessuti Trecce in pezza; altri manufatti di passamaneria ed altri manufatti ornamentali analoghi, in pezza; ghiande, nappe, olive, noci, fiocchetti (pompons) e simili Ricami in pezza, in strisce o in motivi		
63	5906 91 00 ex 6002 10 10 6002 10 90 ex 6002 30 10 6002 30 90 ex 6001 10 00 6002 20 31 6002 43 19	Stoffe a maglia di fibre sintetiche contenenti, in peso, il 5 % o più di filati elastomeri e stoffe a maglia contenenti, in peso, il 5 % o più di fili di gomma Pizzi Rachel e stoffe a peli lunghi di fibre sintetiche		
65	5606 00 10 ex 6001 10 00 6001 21 00 6001 22 00 6001 29 10 6001 91 10 6001 91 30 6001 91 50 6001 91 90 6001 92 10 6001 92 30 6001 92 50 6001 92 90 6001 99 10	Stoffe a maglia, diverse dai manufatti delle categorie 38 A e 63, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
65 (segue)	ex 6002 10 10 6002 20 10 6002 20 39 6002 20 50 6002 20 70 ex 6002 30 10 6002 41 00 6002 42 10 6002 42 30 6002 42 50 6002 42 90 6002 43 31 6002 43 33 6002 43 35 6002 43 39 6002 43 50 6002 43 91 6002 43 93 6002 43 95 6002 43 99 6002 91 00 6002 92 10 6002 92 30 6002 92 50 6002 92 90 6002 93 31 6002 93 33 6002 93 35 6002 93 39 6002 93 91 6002 93 99			
66	6301 10 00 6301 20 91 6301 20 99 6301 30 90 ex 6301 40 90 ex 6301 90 90	Coperte, escluse quelle a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali		

GRUPPO III B

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
10	6111 10 10 6111 20 10 6111 30 10 ex 6111 90 00 6116 10 20 6116 10 80 6116 91 00 6116 92 00 6116 93 00 6116 99 00	Guanti a maglia	17 paia	59
67	5807 90 90 6113 00 10 6117 10 00 6117 20 00 6117 80 10 6117 80 90 6117 90 00 6301 20 10 6301 30 10 6301 40 10 6301 90 10 6302 10 10 6302 10 90 6302 40 00 ex 6302 60 00 6303 11 00 6303 12 00 6303 19 00 6304 11 00 6304 91 00 ex 6305 20 00 6305 32 11 ex 6305 32 90 6305 31 10 ex 6305 39 00 ex 6305 90 00 6307 10 10 6307 90 10	Accessori di abbigliamento, diversi da quelli per bambini piccoli (bébés), a maglia; biancheria di qualsiasi tipo, a maglia: tende, tendine, tende avvolgibili, mantovane, bordi da letto e altri manufatti per l'arredamento, a maglia; coperte a maglia; altri manufatti a maglia, comprese le parti di indumenti o di accessori di abbigliamento		
67 a)	6305 32 11 6305 33 10	a) di cui: sacchi e sacchetti da imballaggio, di tessuti fabbricati con lamette e simili, di polietilene o di polipropilene		
69	6108 11 00 6108 19 00	Sottovesti e sottogonne a maglia, per donna e per ragazza	7,8	128
70	6115 11 00 6115 20 19 6115 93 91	Calze-mutande ("collants"), di fibre sintetiche, di filati semplici meno di 67 decitex (6,7 tex) Calze da donna, di fibre sintetiche	30,4 paia	33
72	6112 31 10 6112 31 90 6112 39 10 6112 39 90 6112 41 10 6112 41 90 6112 49 10 6112 49 90 6211 11 00 6211 12 00	Costumi, mutandine e slip da bagno, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	9,7	103

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
74	6104 11 00 6104 12 00 6104 13 00 ex 6104 19 00 6104 21 00 6104 22 00 6104 23 00 ex 6104 29 00	Abiti a giacca, completi e insiemi, a maglia, per donna o per ragazza, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali, esclusi quelli da sci	1,54	650
75	6103 11 00 6103 12 00 6103 19 00 6103 21 00 6103 22 00 6103 23 00 6103 29 00	Vestiti, completi e insiemi a maglia, per uomo e per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali, esclusi quelli di sci	0,80	1 250
84	6214 20 00 6214 30 00 6214 40 00 6214 90 10	Scialli, sciarpe, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette, e manufatti simili, esclusi quelli a maglia, di lana, di cotone, di fibre sintetiche o artificiali		
85	6215 20 00 6215 90 00	Cravatte, cravatte a farfalla e fazzoletti a cravatta, esclusi quelli a maglia di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	17,9	56
86	6212 20 00 6212 30 00 6212 90 00	Busti, fascette, guaine, bretelle, giarrettiere, reggicalze e manufatti e loro parti, anche a maglia	8,8	114
87	ex 6209 10 00 ex 6209 20 00 ex 6209 30 00 ex 6209 90 00 6216 00 00	Guanti, diversi da quelli a maglia		
88	ex 6209 10 00 ex 6209 20 00 ex 6209 30 00 ex 6209 90 00 6217 10 00 6217 90 00	Calze e calzini, esclusi quelli a maglia; altri accessori per oggetti di vestiario, parti di indumenti o di accessori di vestiario, diversi da quelli per bambini piccoli ("bébé"), esclusi quelli a maglia		
90	5607 41 00 5607 49 11 5607 49 19 5607 49 90 5607 50 11 5607 50 19 5607 50 30 5607 50 90	Spago, corde e funi, anche intrecciati, di fibre sintetiche		
91	6306 21 00 6306 22 00 6306 29 00	Tende		
93	ex 6305 20 00 ex 6305 32 90 ex 6305 39 00	Sacchi e sacchetti da imballaggio, di tessuti, diversi da quelli fabbricati con lamette e simili di polietilene o di polipropilene		
94	5601 10 10 5601 10 90 5601 21 10 5601 21 90 5601 22 10	Ovate di materie tessili e manufatti di tali ovate; fibre tessili di larghezza non superiore 5 mm (borre di cimatura), nodi e groppetti (bottoni) di materie tessili		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
94 (segue)	5601 22 91 5601 22 99 5601 29 00 5601 30 00			
95	5602 10 19 5602 10 31 5602 10 39 5602 10 90 5602 21 00 5602 29 90 5602 90 00 ex 5807 90 10 ex 5905 00 70 6210 10 10 6307 90 91	Feltri e manufatti di feltro anche impregnati o spalmati, diversi da quelli per ricoprire i pavimenti		
96	5603 11 10 5603 11 90 5603 12 10 5603 12 90 5603 13 10 5603 13 90 5603 14 10 5603 14 90 5603 91 10 5603 91 90 5603 92 10 5603 92 90 5603 93 10 5603 93 90 5603 94 10 5603 94 90 ex 5807 90 10 ex 5905 00 70 6210 10 91 6210 10 99 ex 6301 40 90 ex 6301 90 90 6302 22 10 6302 32 10 6302 53 10 6302 93 10 6303 92 10 6303 99 10 ex 6304 19 90 ex 6304 93 00 ex 6304 99 00 ex 6305 32 90 ex 6305 39 00 6307 10 30 ex 6307 90 99	Stoffe non tessute e manufatti di stoffe non tessute, anche impregnati o spalmati		
97	5608 11 11 5608 11 19 5608 11 91 5608 11 99 5608 19 11 5608 19 19 5608 19 30 5608 19 90 5608 90 00	Reti ottenute con l'impiego di spago, corde e funi, in strisce, in pezza o in forme determinate; reti per la pesca, in forme determinate, costituite da filati, spago o corde		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
98	5609 00 00 5905 00 10	Manufatti ottenuti con l'impiego di filati, spago, corde o funi, esclusi i tessuti, i manufatti di tessuto e i manufatti della categoria 97		
99	5901 10 00 5901 90 00 5904 10 00 5904 91 10 5904 91 90 5904 92 00 5906 10 00 5906 99 10 5906 99 90 5907 00 10 5907 00 90	Tessuti spalmati di colla o di sostanze amidacee, dei tipi usati in legatoria, per cartonaggi, nella fabbricazione di astucci o per usi simili; tele per decalco o trasparenti per il disegno; tele preparate per la pittura; bugrane e tessuti simili, rigidi dei tipi usati per cappelleria Linoleum, anche tagliati; rivestimenti per pavimenti costituiti da una spalmatura o da un rivestimento applicato su supporto di materie tessili, anche tagliati Tessuti gommati diversi da quelli a maglia, esclusi quelli per pneumatici Altri tessuti impregnati o spalmati; tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studi o per usi simili, diversi da quelli della categoria 100		
100	5903 10 10 5903 10 90 5903 20 10 5903 20 90 5903 90 10 5903 90 91 5903 90 99	Tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di derivati della cellulosa o di altre materie plastiche artificiali e tessuti stratificati con queste stesse materie		
101	ex 5607 90 00	Spago, corde e funi, anche intrecciati, diversi da quelli di fibre sintetiche		
109	6306 11 00 6306 12 00 6306 19 00 6306 31 00 6306 39 00	Copertoni, vele per imbarcazioni e tende per l'esterno		
110	6306 41 00 6306 49 00	Materassi pneumatici, tessuti		
111	6306 91 00 6306 99 00	Oggetti da campeggio, tessuti, diversi da quelli dei materassi pneumatici e dalle tende		
112	6307 20 00 ex 6307 90 99	Altri manufatti confezionati di tessuti, esclusi quelli delle categorie 113 e 114		
113	6307 10 90	Strofinacci, anche scamosciati, esclusi quelli a maglia		
114	5902 10 10 5902 10 90 5902 20 10 5902 20 90 5902 90 10 5902 90 90 5908 00 00 5909 00 10 5909 00 90 5910 00 00 5911 10 00 ex 5911 20 00 5911 31 11 5911 31 19 5911 31 90 5911 32 10 5911 32 90 5911 40 00 5911 90 10 5911 90 90	Tessuti e manufatti per usi tecnici		

GRUPPO IV

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
115	5306 10 10 5306 10 30 5306 10 50 5306 10 90 5306 20 10 5306 20 90 5308 90 12 5308 90 19	Filati di lino o di ramiè		
117	5309 11 10 5309 11 90 5309 19 10 5309 19 00 5309 21 10 5309 21 90 5309 29 00 5311 00 10 5803 90 90 5905 00 30	Tessuti di lino o di ramiè		
118	6302 29 10 6302 39 10 6302 39 30 6302 52 00 ex 6302 59 00 6302 92 00 ex 6302 99 00	Biancheria da letto, da tavola, da toletta, da servizio o da cucina, di lino o di ramiè, esclusa quella a maglia		
120	ex 6303 99 90 6304 19 30 ex 6304 99 00	Tendine, tende e tende avvolgibili; mantovane e bordi da letto e altri manufatti per l'arredamento, esclusi quelli a maglia, di lino o di ramiè		
121	ex 5607 90 00	Spago, corde e funi, anche intrecciati, di lino o di ramiè		
122	ex 6305 90 00	Sacchi e sacchetti da imballaggio, usati, di lino, esclusi quelli a maglia		
123	5801 90 10 ex 5801 90 90 6214 90 90	Velluti, felpe, tessuti ricci e tessuti di ciniglia, tessuti, di lino o di ramiè, esclusi quelli in passamaneria Scialli, sciarpe, fazzoletti di collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette, e manufatti simili, di lino o di ramiè, esclusi quelli a maglia		

GRUPPO V

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
124	5501 10 00 5501 20 00 5501 30 00 5501 90 10 5501 90 90 5503 10 11 5503 10 19 5503 10 90 5503 20 00 5503 30 00 5503 40 00 5503 90 10 5503 90 90 5505 10 10 5505 10 30 5505 10 50 5505 10 70 5505 10 90	Fibre sintetiche in fiocco		
125 A	5402 41 00 5402 42 00 5402 43 00	Filati di filamento sintetici continui, non condizionati per la vendita al minuto, diversi da quelli della categorie 41		
125 B	5404 10 10 5404 10 90 5404 90 11 5404 90 19 5404 90 90 ex 5604 20 00 ex 5604 90 00	Monofilamenti, lamelle (paglia artificiale e materie simili) ed imitazioni del catgut, di materie tessili sintetiche ed artificiali		
126	5502 00 10 5502 00 40 5502 00 80 5504 10 00 5504 90 00 5505 20 00	Fibre artificiali in fiocco		
127 A	5403 31 00 ex 5403 32 00 5403 33 10	Filati di filamenti artificiali continui, non condizionati per la vendita al minuto, diversi dai filati della categoria 42		
127 B	5405 00 00 ex 5604 90 00	Monofilamenti, lamelle (paglia artificiale e materie simili) ed imitazioni del catgut, di materie tessili artificiali		
128	5105 40 00	Peli grossolani, cardati o pettinati		
129	5110 00 00	Filati di peli grossolani o di crine		
130 A	5004 00 10 5004 00 90 5006 00 10	Filati di seta, diversi dai filati di cascami di seta		
130 B	5005 00 10 5005 00 90 5006 00 90 ex 5604 90 00	Filati di seta, diversi da quelli della categoria 130 A; pelo di Messina (crine di Firenze)		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
131	5308 90 90	Filati di altre fibre tessili vegetali		
132	5308 30 00	Filati di carta		
133	5308 20 10 5308 20 90	Filati di canapa		
134	5605 00 00	Filati metallici		
135	5113 00 00	Tessuti di peli grossolani o di crine		
136	5007 10 00 5007 20 11 5007 20 19 5007 20 21 5007 20 31 5007 20 39 5007 20 41 5007 20 51 5007 20 59 5007 20 61 5007 20 69 5007 20 71 5007 90 10 5007 90 30 5007 90 50 5007 90 90 5803 90 10 ex 5905 00 90 ex 5911 20 00	Tessuti di seta o di cascami di seta		
137	ex 5801 90 90 ex 5806 10 00	Velluti e felpe, tessuti e tessuti di ciniglia, nastri, galloni e simili di seta o di cascami di seta		
138	5311 00 90 ex 5905 00 90	Tessuti di filati di carta e di altre fibre tessili, diversi dai tessuti di ramiè		
139	5809 00 00	Tessuti di fili di metallo o di filati tessili metallizzati		
140	ex 6001 10 00 6001 29 90 6001 99 90 6002 20 90 6002 49 00 6002 99 00	Stoffe a maglia di materie tessili diversi dalla lana, dai peli fini, dal cotone e dalle fibre artificiali o sintetiche		
141	ex 6301 90 90	Coperte di materie tessili diverse dalla lana, dai peli fini, dal cotone e dalle fibre tessili sintetiche o artificiali		
142	ex 5702 39 90 ex 5702 49 90 ex 5702 59 00 ex 5702 99 00 ex 5705 00 90	Tappeti ed altri rivestimenti del suolo, di sisal, di altre fibre della famiglia delle agavi o della canapa di Manila		
144	5602 10 35 5602 29 10	Feltri di peli grossolani		
145	5607 30 00 ex 5607 90 00	Spago, corde e funi, anche intrecciati: di abaca (canapa di Manila) o di canapa		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
146 A	ex 5607 21 00	Spago per legare, per macchine agricole, in sisal e altre fibre della famiglia delle agavi		
146 B	ex 5607 21 00 5607 29 10 5607 29 90	Spago, corde e funi, in sisal e in altre fibre della famiglia delle agavi, diverse dai prodotti della categoria 146 A		
146 C	5607 10 00	Spago, corde e funi, anche intrecciati, di iuta o di altre fibre tessili liberiane della voce 5303		
147	5003 90 00	Cascami di seta (compresi i bozzoli non atti alla trattura, i cascami di filatura e gli sfilacciati), diversi da quelli non cardati né pettinati		
148 A	5307 10 10 5307 10 90 5307 20 00	Filati di iuta e di altre fibre tessili liberiane della voce 5303		
148 B	5308 10 00	Filati di cocco		
149	5310 10 90 ex 5310 90 00	Tessuti di iuta o di altre fibre tessili liberiane di larghezza superiore a 150 cm		
150	5310 10 10 ex 5310 90 00 6305 10 90	Tessuti di iuta o di altre fibre tessili liberiane di larghezza inferiore o uguale a 150 cm Sacchi e sacchetti da imballaggio, di tessuti di iuta o di altre fibre tessili liberiane, diversi da quelli usati		
151 A	5702 20 00	Rivestimenti del suolo, di cocco		
151 B	ex 5702 39 90 ex 5702 49 90 ex 5702 59 00 ex 5702 99 00	Tappeti ed altri rivestimenti del suolo di materie tessili di iuta o di altre fibre tessili liberiane diversi dai tappeti "tufted" o "floccati"		
152	5602 10 11	Feltri all'ago, di iuta o di altre fibre tessili liberiane, non impregnati, né spalmati e non destinati a ricoprire i pavimenti		
153	6305 10 10	Sacchi e sacchetti da imballaggio usati, di iuta o di altre fibre tessili liberiane alla voce 5303		
154	5001 00 00 5002 00 00 5003 10 00 5101 11 00 5101 19 00 5101 21 00 5101 29 00 5101 30 00 5102 10 10 5102 10 30 5102 10 50 5102 10 90 5102 20 00 5103 10 10 5103 10 90 5103 20 10 5103 20 91 5103 20 99 5103 30 00 5104 00 00	Bozzoli di bachi da seta atti alla trattura Seda greggia (non torta) Cascami di seta (compresi i bozzoli non atti alla trattura, i cascami di filatura e gli sfilacciati), non cardati né pettinati Lane, non cardate né pettinate Peli fini o grossolani, non cardati né pettinati Cascami di lana o di peli fini o grossolani, compresi i cascami di filati ma esclusi gli sfilacciati Sfilacciati di lana e di peli fini o grossolani		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
154 (<i>segue</i>)	5301 10 00 5301 21 00 5301 29 00 5301 30 10 5301 30 90 5305 91 00 5305 99 00 5201 00 10 5201 00 90 5202 10 00 5202 91 00 5202 99 00 5302 10 00 5302 90 00 5305 21 00 5305 29 00 5303 10 00 5303 90 00 5304 10 00 5304 90 00 5305 11 00 5305 19 00 5305 91 00 5305 99 00	Lino greggio o preparato, ma non filato; stoppe e cascami di lino (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati) Ramiè ed altre fibre tessili vegetali, gregge o preparate ma non filate; stoppe e cascami, diversi dalle fibre di cocco e di abaca della voce 5304 Cotone non cardato né pettinato Cascami di cotone (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati) Canapa (<i>Cannabis sativa</i> L.), greggia o preparata, ma non filata; stoppe e cascami di canapa (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati) Abaca (canapa di Manila o " <i>Musa textilis</i> Nee"), greggia o preparata ma non filata; stoppe e cascami di abaca (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati) Iuta ed altre fibre tessili liberiane (esclusi il lino, la canapa ed il ramiè), gregge o preparate, ma non filate; stoppe e cascami di canapa (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati) Altre fibre tessili vegetali, gregge o preparate, ma non filate; stoppe e cascami di tali fibre (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati)		
156	6106 90 30 ex 6110 90 90	Bluse e pullover, a maglia, di seta o di cascami di seta, per donna o ragazza		
157	6101 90 10 6101 90 90 6102 90 10 6102 90 90 ex 6103 39 00 6103 49 99 ex 6104 19 00 ex 6104 29 00 ex 6104 39 00 6104 49 00 6104 69 99 6105 90 90 6106 90 50 6106 90 90 ex 6107 99 00 6108 99 90 6109 90 90 6110 90 10 ex 6110 90 90 ex 6111 90 00 6114 90 00	Indumenti a maglia diversi da quelli delle categorie da 1 a 123 e della categoria 156		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
159	6204 49 10 6206 10 10 6214 10 00 6215 10 00	Abiti, bluse e bluse-camicette, non a maglia, di seta o di cascami di seta Scialli, sciarpe, foulards, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette e manufatti simili, non a maglia, di seta o di cascami di seta Cravatte, cravatte a farfalla e sciarpe-cravatte di seta o di cascami di seta		
160	6213 10 00	Fazzoletti da naso e da taschino, di seta o di cascami di seta		
161	6201 19 00 6201 99 00 6202 19 00 6202 99 00 6203 19 90 6203 29 90 6203 39 90 6203 49 90 6204 19 90 6204 29 90 6204 39 90 6204 49 90 6204 59 90 6204 69 90 6205 90 10 6205 90 90 6206 90 10 6206 90 90 ex 6211 20 00 6211 39 00 6211 49 00	Indumenti, non a maglia, diversi da quelli delle categorie da 1 a 123 e della categoria		

B. ALTRI PRODOTTI TESSILI DI CUI ALL'ARTICOLO 1, PARAGRAFO 1

Codici della nomenclatura combinata

3005 90	5604 10 00	6601 10 00
3921 12 00	6309 00 00	6601 91 00
ex 3921 13		6601 99 00
ex 3921 90 60	6310 10 10	6601 99 90
	6310 10 30	7019 11
4202 12 19	6310 10 90	7019 12
4202 12 50	6310 90 00	ex 7019 19
4202 12 91		
4202 12 99	ex 6405 20	8708 21 10
4202 22 10		8708 21 90
4202 22 90	ex 6406 10	
4202 32 10	ex 6406 99	8804 00 00
4202 32 90		
4202 92 11	ex 6501 00	9113 90 30
4202 92 15	ex 6502 00	ex 9113 90 90
4202 92 19	ex 6503 00	
4202 92 91	ex 6504 00	ex 9404 90
4202 92 98	ex 6505 90	ex 9612 10»

REGOLAMENTO (CE) N. 2543/1999 DELLA COMMISSIONE**del 1° dicembre 1999****relativo alla nomenclatura dei paesi e territori per le statistiche del commercio estero della Comunità e del commercio tra i suoi Stati membri****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1172/95 del Consiglio, del 22 maggio 1995, relativo alle statistiche degli scambi di beni della Comunità e dei suoi Stati membri con i paesi terzi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 374/98 ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1172/95, l'elaborazione della nomenclatura dei paesi e territori compete alla Commissione;
- (2) la versione di quest'ultima, valida alla data del 1° gennaio 1999, era allegata al regolamento (CE) n. 2645/98 della Commissione ⁽³⁾;
- (3) dal 1° gennaio 1999 la nomenclatura dei paesi e territori si basa sulla norma ISO alpha 2; è auspicabile tuttavia prevedere un periodo di transizione che consenta a taluni Stati membri di adattarsi alle modifiche introdotte; è opportuno, ai fini della semplificazione, che detto periodo transitorio si concluda al momento dell'attuazione delle disposizioni recanti rifacimento delle norme relative al documento amministrativo unico;

zione delle disposizioni recanti rifacimento delle norme relative al documento amministrativo unico;

- (4) le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato delle statistiche degli scambi di beni con i paesi terzi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La versione valida a far data 1° gennaio 2000 della nomenclatura dei paesi e territori per le statistiche del commercio estero della Comunità e del commercio fra i suoi Stati membri è allegata al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2000.

Tuttavia, gli Stati membri possono utilizzare i codici numerici a tre cifre che figurano anche nell'allegato del presente documento fino all'attuazione delle disposizioni recanti rifacimento degli allegati 37 e 38 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione ⁽⁴⁾.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° dicembre 1999.

Per la Commissione

Pedro SOLBES MIRA

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 118 del 25.5.1995, pag. 10.

⁽²⁾ GU L 48 del 19.2.1998, pag. 6.

⁽³⁾ GU L 335 del 10.12.1998, pag. 22.

⁽⁴⁾ GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.

ALLEGATO

NOMENCLATURA DEI PAESI E TERRITORI PER LE STATISTICHE DEL COMMERCIO ESTERO DELLA
COMUNITÀ E DEL COMMERCIO TRA I SUOI STATI MEMBRI

(Versione valida a far data dal 1° gennaio 2000)

EUROPA ⁽¹⁾

FR	(001)	Francia	Compresi Monaco e dipartimenti francesi d'oltremare (Riunione, Guadalupa, Martinica e Guiana)
BE	(017)	Belgio	
LU	(018)	Lussemburgo	
NL	(003)	Paesi Bassi	
DE	(004)	Germania	Compresa l'Isola di Helgoland; escluso il territorio di Büsingen
IT	(005)	Italia	Compresa Livigno
GB	(006)	Regno Unito	Gran Bretagna, Irlanda del Nord, Isole anglonormanne e Isola di Man
IE	(007)	Irlanda	
DK	(008)	Danimarca	
GR	(009)	Grecia	
PT	(010)	Portogallo	Comprese le Azzorre e Madeira
ES	(011)	Spagna	Comprese le Baleari e le Isole Canarie; escluse Ceuta e Melilla
XC	(021)	Ceuta	
XL	(023)	Melilla	Comprese Peñón de Vélez de la Gomera, Peñón de Alhucemas e le Isole Chafarinas
SE	(030)	Svezia	
FI	(032)	Finlandia	Comprese le Isole di Åland
AT	(038)	Austria	
IS	(024)	Islanda	
NO	(028)	Norvegia	Compresi l'Arcipelago della Svålbard e l'Isola Jan Mayen
LI	(037)	Liechtenstein	
CH	(039)	Svizzera	Compresi il territorio tedesco di Büsingen ed il comune italiano di Campione d'Italia
FO	(041)	Fær Øer (Isole)	
AD	(043)	Andorra	
GI	(044)	Gibilterra	
VA	(045)	Santa Sede	Denominazione corrente: Vaticano
MT	(046)	Malta	Comprese Gozo e Comino
SM	(047)	San Marino	
TR	(052)	Turchia	
EE	(053)	Estonia	
LV	(054)	Lettonia	
LT	(055)	Lituania	
PL	(060)	Polonia	
CZ	(061)	Ceca (Repubblica)	
SK	(063)	Slovacchia	
HU	(064)	Ungheria	
RO	(066)	Romania	
BG	(068)	Bulgaria	
AL	(070)	Albania	
UA	(072)	Ucraina	

BY	(073)	Belarus	Denominazione corrente: Bielorussia
MD	(074)	Moldova (Repubblica di)	Denominazione corrente: Moldavia
RU	(075)	Russia (Federazione di)	
SI	(091)	Slovenia	
HR	(092)	Croazia	
BA	(093)	Bosnia e Erzegovina	
YU	(094)	Iugoslavia	Serbia e Montenegro
MK ⁽²⁾	(096)	Ex Repubblica iugoslava di Macedonia	
CY	(600)	Cipro	
AFRICA ⁽¹⁾			
MA	(204)	Marocco	
DZ	(208)	Algeria	
TN	(212)	Tunisia	
LY	(216)	Libica (Jamahiriya araba)	Denominazione corrente: Libia
EG	(220)	Egitto	
SD	(224)	Sudan	
MR	(228)	Mauritania	
ML	(232)	Mali	
BF	(236)	Burkina Faso	
NE	(240)	Niger	
TD	(244)	Ciad	
CV	(247)	Capo Verde	
SN	(248)	Senegal	
GM	(252)	Gambia	
GW	(257)	Guinea-Bissau	
GN	(260)	Guinea	
SL	(264)	Sierra Leone	
LR	(268)	Liberia	
CI	(272)	Costa d'Avorio (Côte d'Ivoire)	
GH	(276)	Ghana	
TG	(280)	Togo	
BJ	(284)	Benin	
NG	(288)	Nigeria	
CM	(302)	Camerun	
CF	(306)	Centrafricana (repubblica)	
GQ	(310)	Guinea equatoriale	
ST	(311)	São Tomé e Príncipe	
GA	(314)	Gabon	
CG	(318)	Congo	
CD	(322)	Congo (Repubblica democratica del)	Ex Zaire
RW	(324)	Ruanda	
BI	(328)	Burundi	
SH	(329)	Sant'Elena	Compresi l'Isola dell'Ascensione e l'Arcipelago Tristan da Cunha
AO	(330)	Angola	Compreso Cabinda
ET	(334)	Etiopia	

ER	(336)	Eritrea	
DJ	(338)	Gibuti	
SO	(342)	Somalia	
KE	(346)	Kenia	
UG	(350)	Uganda	
TZ	(352)	Tanzania (Repubblica unita di)	Tanganica, Isola di Zanzibar e Isola di Pemba
SC	(355)	Seicelle	Isole Mahé, Isola Praslin (La Digue), Frégate e Silhouette; Isole Amiranti (tra cui Desroches, Alphonse, Plate e Coëtivy); Isole Farquhar (tra cui Providence); Isole Aldabra e Isole Cosmoledo
IO	(357)	Territorio britannico dell'Oceano Indiano	Arcipelago delle Chagos
MZ	(366)	Mozambico	
MG	(370)	Madagascar	
MU	(373)	Maurizio	Isola Maurizio, Isola Rodrigues, Isole Agalega e Cargados Carajos Shoals (isole Saint Brandon)
KM	(375)	Comore	Grande Comore, Anjouan e Mohéli
YT	(377)	Mayotte	Grande-Terre e Pamanzi
ZM	(378)	Zambia	
ZW	(382)	Zimbabwe	
MW	(386)	Malawi	
ZA	(388)	Repubblica Sudafricana	
NA	(389)	Namibia	
BW	(391)	Botswana	
SZ	(393)	Swaziland	
LS	(395)	Lesotho	
AMERICA ⁽¹⁾			
US	(400)	Stati Uniti	Compreso Portorico
CA	(404)	Canada	
GL	(406)	Groenlandia	
PM	(408)	Saint-Pierre e Miquelon	
MX	(412)	Messico	
BM	(413)	Bermuda	
GT	(416)	Guatemala	
BZ	(421)	Belize	
HN	(424)	Honduras	Comprese le Isole del Cigno
SV	(428)	El Salvador	
NI	(432)	Nicaragua	Comprese le Isole del Mais
CR	(436)	Costa Rica	
PA	(442)	Panama	Compresa l'ex Zona del Canale
AI	(446)	Anguilla	
CU	(448)	Cuba	
KN	(449)	Saint Kitts e Nevis	
HT	(452)	Haiti	
BS	(453)	Bahama	
TC	(454)	Turks e Caicos (Isole)	
DO	(456)	Dominicana (repubblica)	
VI	(457)	Vergini americane (Isole)	
AG	(459)	Antigua e Barbuda	
DM	(460)	Dominica	
KY	(463)	Cayman (Isole)	

JM	(464)	Giamaica	
LC	(465)	Sainte Lucia	
VC	(467)	Saint Vincent e le Grenadine	
VG	(468)	Vergini britanniche (Isole)	
BB	(469)	Barbados	
MS	(470)	Montserrat	
TT	(472)	Trinidad e Tobago	
GD	(473)	Grenada	Comprese le isole Grenadine meridionali
AW	(474)	Aruba	
AN	(478)	Antille Olandesi	Curaçao, Bonaire, Sint Eustatius, Saba e la parte meridionale dell'Isola di Sint Maarten
CO	(480)	Colombia	
VE	(484)	Venezuela	
GY	(488)	Guyana	
SR	(492)	Surinam	
EC	(500)	Ecuador	Comprese le Isole Galápagos
PE	(504)	Perù	
BR	(508)	Brasile	
CL	(512)	Cile	
BO	(516)	Bolivia	
PY	(520)	Paraguay	
UY	(524)	Uruguay	
AR	(528)	Argentina	
FK	(529)	Falkland (Isole)	Variante: Isole Malvine
ASIA ⁽¹⁾			
LB	(604)	Libano	
SY	(608)	Siriana (Repubblica araba)	Denominazione corrente: Siria
IQ	(612)	Iraq	
IR	(616)	Iran (Repubblica islamica dell')	
IL	(624)	Israele	
XP	(625)	Cisgiordania/Striscia di Gaza	La Cisgiordania comprende Gerusalemme est
JO	(628)	Giordania	
SA	(632)	Arabia Saudita	
KW	(636)	Kuwait	
BH	(640)	Bahrain	
QA	(644)	Qatar	
AE	(647)	Emirati Arabi Uniti	Abu Dhabi, Dubai, Sharjah, Ajman, Umm al-Qaiwayn, Ras al-Khaimah e Fujairah
OM	(649)	Oman	
YE	(653)	Yemen	Precedentemente Yemen del Nord e Yemen del Sud
GE	(076)	Georgia	
AM	(077)	Armenia	
AZ	(078)	Azerbaigian	
KZ	(079)	Kazakistan	
TM	(080)	Turkmenistan	
UZ	(081)	Uzbekistan	
TJ	(082)	Tagikistan	

KG	(083)	Kirghizistan	
AF	(660)	Afghanistan	
PK	(662)	Pakistan	
IN	(664)	India	
BD	(666)	Bangladesh	
MV	(667)	Maldive	
LK	(669)	Sri Lanka	
NP	(672)	Nepal	
BT	(675)	Bhutan	
MM	(676)	Myanmar	Denominazione corrente: Birmania
TH	(680)	Thailandia	
LA	(684)	Laos (Repubblica democratica popolare)	Denominazione corrente: Laos
VN	(690)	Vietnam	
KH	(696)	Cambogia	
ID	(700)	Indonesia	
MY	(701)	Malaysia	Malaysia Peninsulare e Malaysia Orientale (Sarawak, Sabah e Labuan)
BN	(703)	Brunei Darussalam	Denominazione corrente: Brunei
SG	(706)	Singapore	
PH	(708)	Filippine	
MN	(716)	Mongolia	
CN	(720)	Cina	
KP	(724)	Corea (Repubblica popolare democratica)	Denominazione corrente: Corea del Nord
KR	(728)	Corea (Repubblica di)	Denominazione corrente: Corea del Sud
JP	(732)	Giappone	
TW	(736)	Taiwan	
HK	(740)	Hong Kong	
MO	(743)	Macao	
OCEANIA (1)			
AU	(800)	Australia	
PG	(801)	Papuasia Nuova Guinea	Parte orientale della Nuova Guinea; Arcipelago Bismarck (tra cui Nuova Bretagna, Nuova Irlanda, Lavongai e isole dell'Amiragliato); Isole Salomone settentrionali (Bougainville e Buka); Isole Trobriand; Isole Woodlark, Isole Entrecasteaux e Arcipelago della Louisiade
XO	(802)	Oceania australiana	Isole Cocos (o Isole Keeling), Isola Christmas, Isole Heard e Isola McDonald, Isola Norfolk
NR	(803)	Nauru	
NZ	(804)	Nuova Zelanda	Non compresa la Dipendenza di Ross (Antartide)
SB	(806)	Isole Salomone	
TV	(807)	Tuvalu	
NC	(809)	Nuova Caledonia	Comprese le Isole della Lealtà (Maré, Lifou e Ouvéa)
XA	(810)	Oceania americana	Samoa americane; Guam, Isole minori lontane dagli Stati Uniti (Baker, Howland, Jarvis, Johnston, Kingman Reef, Midway, Palmyra e Wake)
WF	(811)	Wallis e Futuna	
KI	(812)	Kiribati	
PN	(813)	Pitcairn	Comprese le Isole Henderson, Ducie e Oeno
XZ	(814)	Oceania neozelandese	Isole Tokelau e Isole Niue; Isole Cook

FJ	(815)	Fiji	
VU	(816)	Vanuatu	
TO	(817)	Tonga	
WS	(819)	Samoa	
MP	(820)	Marianne settentrionali (Isole)	
PF	(822)	Polinesia Francese	Isole Marchesi, Arcipelago della Società (tra cui Tahiti), Isole Tuamotu, Isole Gambier e Isole Australi; compresa l'Isola Clipperton
FM	(823)	Micronesia (Stati Federati di)	Yap, Chuuk, Pohnpei e Kosrae
MH	(824)	Marshall (Isole)	
PW	(825)	Palau	(Variante: Belau)

ALTRI TERRITORI

XR	(890)	Regioni polari	Regioni artiche non nominate né comprese altrove; Antartide (territorio a sud del 60° di latitudine sud); comprese l'Isola Nuova Amsterdam, l'Isola San Paul, l'Arcipelago Crozet e le Isole Kerguelen; l'Isola Bouvet, la Georgia del Sud e le Isole Sandwich del sud
----	-------	----------------	--

VARIE

QU	(958)	Paesi e territori non determinati	Rubrica facoltativa
		o	
QV	(959)	Paesi e territori non determinati nel quadro degli scambi intracomunitari	Rubrica facoltativa
QW	(960)	Paesi e territori non determinati nel quadro degli scambi con i paesi terzi	Rubrica facoltativa
QX	(977)	Paesi e territori non specificati per ragioni commerciali o militari	Rubrica facoltativa
		o	
QY	(978)	Paesi e territori non specificati per ragioni commerciali o militari nel quadro degli scambi intracomunitari	Rubrica facoltativa
QZ	(979)	Paesi e territori non specificati per ragioni commerciali o militari nel quadro degli scambi con i paesi terzi	Rubrica facoltativa

(¹) La ripartizione dei paesi e territori per continente non pregiudica il contenuto delle zone geografiche o economiche utilizzate nelle pubblicazioni statistiche.

(²) Questo codice provvisorio non pregiudica assolutamente la denominazione definitiva del paese che sarà approvata non appena conclusi i negoziati attualmente in corso al riguardo nel quadro delle Nazioni Unite.

REGOLAMENTO (CE) N. 2544/1999 DELLA COMMISSIONE**del 1° dicembre 1999****che modifica i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2038/1999 del Consiglio, del 13 settembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1423/95 della Commissione, del 23 giugno 1995, recante modalità di applicazione per l'importazione di prodotti del settore dello zucchero diversi dalle melasse ⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 624/98 ⁽³⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 2, secondo comma e l'articolo 3, paragrafo 1,

(1) considerando che gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di alcuni sciroppi sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1441/1999 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2453/1999 ⁽⁵⁾;

(2) considerando che l'applicazione delle norme e delle modalità di fissazione indicate nel regolamento (CE) n. 1423/95 ai dati di cui dispone la Commissione rende necessario modificare gli importi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti indicati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1423/95 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 2 dicembre 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° dicembre 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 252 del 25.9.1999, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 141 del 24.6.1995, pag. 16.

⁽³⁾ GU L 85 del 20.3.1998, pag. 5.

⁽⁴⁾ GU L 166 dell'1.7.1999, pag. 77.

⁽⁵⁾ GU L 298 del 19.11.1999, pag. 14.

ALLEGATO

del regolamento della Commissione, del 1° dicembre 1999, che modifica i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e dei prodotti di cui al codice NC 1702 90 99

(in EUR)

Codice NC	Prezzi rappresentativi per 100 kg netti di prodotto	Dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto
1701 11 10 ⁽¹⁾	15,65	8,69
1701 11 90 ⁽¹⁾	15,65	14,99
1701 12 10 ⁽¹⁾	15,65	8,46
1701 12 90 ⁽¹⁾	15,65	14,47
1701 91 00 ⁽²⁾	14,86	20,27
1701 99 10 ⁽²⁾	14,86	14,56
1701 99 90 ⁽²⁾	14,86	14,56
1702 90 99 ⁽³⁾	0,15	0,49

⁽¹⁾ Fissazione per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 431/68 del Consiglio (GU L 89 del 10.4.1968, pag. 3) modificato.

⁽²⁾ Fissazione per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 793/72 del Consiglio (GU L 94 del 21.4.1972, pag. 1).

⁽³⁾ Fissazione per 1 % di tenore in saccarosio.

REGOLAMENTO (CE) N. 2545/1999 DELLA COMMISSIONE
del 1° dicembre 1999
che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1253/1999 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 8,

- (1) considerando che il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali è stato fissato dal regolamento (CE) n. 2402/1999 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2536/1999 ⁽⁴⁾;
- (2) considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni e tenendo conto dell'evoluzione prevedibile del mercato, è necessario modificare il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali, attualmente in vigore;

- (3) considerando che il correttivo deve essere fissato secondo la stessa procedura; che nell'intervallo tra una fissazione e l'altra esso può essere modificato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate in anticipo per le esportazioni dei prodotti previsti dall'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 1766/92, a eccezione del malto, è modificato conformemente all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 2 dicembre 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° dicembre 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 18.

⁽³⁾ GU L 290 del 12.11.1999, pag. 26.

⁽⁴⁾ GU L 306 dell'1.12.1999, pag. 30.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 1° dicembre 1999, che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

(EUR/t)

Codice prodotto	Destinazione ⁽¹⁾	Corrente 12	1° term. 1	2° term. 2	3° term. 3	4° term. 4	5° term. 5	6° term. 6
1001 10 00 9200	—	—	—	—	—	—	—	—
1001 10 00 9400	01	0	-1,00	-2,00	-3,00	-4,00	—	—
1001 90 91 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1001 90 99 9000	03	0	0	0	-2,75	-3,25	-3,25	-3,25
	02	0	0	0	-2,75	-3,25	—	—
1002 00 00 9000	01	0	0	0	0	0	—	—
1003 00 10 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1003 00 90 9000	01	0	0	0	0	0	—	—
1004 00 00 9200	—	—	—	—	—	—	—	—
1004 00 00 9400	01	0	0	0	0	0	—	—
1005 10 90 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1005 90 00 9000	01	0	0	0	0	0	—	—
1007 00 90 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1008 20 00 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1101 00 11 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1101 00 15 9100	01	0	0	0	-3,77	-4,45	—	—
1101 00 15 9130	01	0	0	0	-3,52	-4,16	—	—
1101 00 15 9150	01	0	0	0	-3,25	-3,84	—	—
1101 00 15 9170	01	0	0	0	-3,00	-3,54	—	—
1101 00 15 9180	01	0	0	0	-2,81	-3,32	—	—
1101 00 15 9190	—	—	—	—	—	—	—	—
1101 00 90 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1102 10 00 9500	01	0	0	0	0	0	—	—
1102 10 00 9700	—	—	—	—	—	—	—	—
1102 10 00 9900	—	—	—	—	—	—	—	—
1103 11 10 9200	01	0	0	0	0	0	—	—
1103 11 10 9400	01	0	0	0	0	0	—	—
1103 11 10 9900	—	—	—	—	—	—	—	—
1103 11 90 9200	01	0	0	0	0	0	—	—
1103 11 90 9800	—	—	—	—	—	—	—	—

(¹) Le destinazioni sono identificate come segue:

01 tutti i paesi terzi,

02 altri paesi terzi,

03 Mauritania, Mali, Niger, Senegal, Burkina-Faso, Gambia, Guinea-Bissau, Guinea, Capo Verde, Sierra Leone, Liberia, Costa d'Avorio, Ghana, Togo, Ciad, Repubblica centrafricana, Benin, Camerun, Guinea equatoriale, São Tomé e Príncipe, Gabon, Congo, Repubblica democratica del Congo, Ruanda, Burundi, Angola, Zambia, Malawi, Mozambico, Namibia, Botswana, Zimbabwe, Lesotho, Swaziland, Seicelle, Comore, Madagascar, Gibuti, Etiopia, Eritrea e Maurizio.

NB: Le zone sono quelle definite dal regolamento (CEE) n. 2145/92 della Commissione (GU L 214 del 30.7.1992, pag. 20), modificato.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONFERENZA DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI

DECISIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI

del 24 novembre 1999

relativa alla nomina di un giudice alla Corte di giustizia delle Comunità europee

(1999/782/CE, CECA, Euratom)

I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELLE
COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 223,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare l'articolo 32 ter,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 139,

considerando quanto segue:

- (1) a norma dell'articolo 7 del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia della Comunità europea e delle corrispondenti disposizioni dei protocolli sugli statuti della Corte di giustizia della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e della Comunità europea dell'energia atomica e in seguito alla morte del Signor Federico Mancini, occorre procedere alla nomina di un giudice per la restante durata del mandato del Signor Federico Mancini;

- (2) il Signor Antonio Mario La Pergola, attualmente avvocato generale alla Corte di giustizia, ha espresso il suo accordo ad essere nominato per tali funzioni,

DECIDONO:

Articolo 1

Il Signor Antonio Mario La Pergola è nominato giudice alla Corte di giustizia delle Comunità europee per il periodo dal 15 dicembre 1999 al 6 ottobre 2000.

Articolo 2

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, addì 24 novembre 1999.

Il Presidente

A. SATULI

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 22 novembre 1999

relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere sull'applicazione provvisoria del protocollo che fissa, per il periodo compreso tra il 3 maggio 1999 e il 2 maggio 2000, le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica popolare di Angola sulla pesca al largo dell'Angola

(1999/783/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica popolare di Angola sulla pesca al largo dell'Angola ⁽¹⁾,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) la Comunità e la Repubblica di Angola hanno condotto negoziati per definire le modifiche o integrazioni da apportare all'accordo sulla pesca al largo dell'Angola al termine del periodo di applicazione del vigente protocollo, accluso all'accordo stesso;
- (2) in seguito a questi negoziati, il 2 maggio 1999 è stato siglato un nuovo protocollo;
- (3) grazie a questo protocollo i pescatori della Comunità continuano a fruire di possibilità di pesca nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Repubblica di Angola per il periodo compreso tra il 3 maggio 1999 e il 2 maggio 2000;
- (4) per evitare un'interruzione delle attività di pesca dei pescherecci comunitari, è indispensabile che il nuovo protocollo sia applicato il prima possibile; per tale ragione le due parti hanno siglato un accordo in forma di scambio di lettere che prevede l'applicazione provvisoria del protocollo a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza del protocollo vigente; occorre approvare l'accordo in forma di scambio di lettere, con riserva di una decisione definitiva a norma dell'articolo 37 del trattato;
- (5) occorre peraltro stabilire i criteri di ripartizione delle possibilità di pesca tra gli Stati membri in base alla ripartizione delle possibilità di pesca tradizionale nell'ambito dell'accordo sulla pesca,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È approvato a nome della Comunità l'accordo in forma di scambio di lettere sull'applicazione provvisoria del protocollo che fissa, per il periodo compreso tra il 3 maggio 1999 e il 2 maggio 2000, le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica popolare di Angola sulla pesca al largo dell'Angola.

Il testo dell'accordo in forma di scambio di lettere è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Le possibilità di pesca fissate nel protocollo sono ripartite tra gli Stati membri secondo il seguente criterio:

- natanti adibiti alla pesca di gamberetti:
 - Spagna: 6 550 tonnellate di stazza lorda (TLS), al mese, media annua, 22 pescherecci;
- pescherecci a strascico per la pesca demersale:
 - Spagna: 2 000 TSL, al mese, media annua;
- palangari di fondo, reti da posta a pali:
 - Portogallo: 1 750 TSL, al mese, media annua;
- tonniere congelatrici con reti a circuizione:
 - Francia: 7 navi,
 - Spagna: 11 navi;
- pescherecci con palangari di superficie:
 - Portogallo: 5 navi,
 - Spagna: 20 navi.

Se le domande di licenza dei suddetti Stati membri non esauriscono le possibilità di pesca fissate nel protocollo, la Commissione può prendere in considerazione le domande di licenza di altri Stati membri.

⁽¹⁾ GU L 341 del 3.12.1987, pag. 1.

Articolo 3

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare l'accordo in forma di scambio di lettere allo scopo di impegnare la Comunità.

Fatto a Bruxelles, addì 22 novembre 1999.

Per il Consiglio

Il Presidente

K. HEMILÄ

ACCORDO IN FORMA DI SCAMBIO DI LETTERE

sull'applicazione provvisoria del protocollo che fissa, per il periodo compreso tra il 3 maggio 1999 e il 2 maggio 2000, le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica popolare di Angola sulla pesca al largo dell'Angola

A. Lettera del governo dell'Angola

Signore,

in riferimento al protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria per il periodo compreso tra il 3 maggio 1999 e il 2 maggio 2000, siglato il 2 maggio 1999, mi prego informarLa che il governo della Repubblica di Angola è disposto ad applicare tale protocollo, a titolo provvisorio, a decorrere dal 3 maggio 1999, in attesa della sua entrata in vigore a norma dell'articolo 7 dello stesso, a condizione che la Comunità europea sia disposta a fare altrettanto.

Resta inteso che, in questo caso, deve essere effettuato anteriormente al 31 dicembre 1999 il versamento della compensazione finanziaria fissata all'articolo 2 del protocollo.

Le sarei grato se volesse confermarmi che la Comunità europea è d'accordo su tale applicazione provvisoria.

Voglia accettare, Signore, l'espressione della mia profonda stima.

Per il governo della Repubblica di Angola

B. Lettera della Comunità europea

Signore,

Mi prego comunicarLe di aver ricevuto la sua lettera in data odierna, così redatta:

«In riferimento al protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria per il periodo compreso tra il 3 maggio 1999 e il 2 maggio 2000, siglato il 2 maggio 1999, mi prego informarLa che il governo della Repubblica di Angola è disposto ad applicare tale protocollo, a titolo provvisorio, a decorrere dal 3 maggio 1999, in attesa della sua entrata in vigore a norma dell'articolo 7 dello stesso, a condizione che la Comunità europea sia disposta a fare altrettanto.

Resta inteso che, in questo caso, deve essere effettuato anteriormente al 31 dicembre 1999 il versamento della prima quota della compensazione finanziaria fissata all'articolo 2 del protocollo.

Le sarei grato se volesse confermarmi che la Comunità europea è d'accordo su tale applicazione provvisoria.»

Mi prego confermarLe l'accordo della Comunità europea su tale applicazione provvisoria.

Voglia accettare, Signore, l'espressione della mia profonda stima.

A nome del Consiglio dell'Unione europea

DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 22 novembre 1999
relativa alla partecipazione della Comunità all'Osservatorio europeo dell'audiovisivo

(1999/784/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 157, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando quanto segue:

- (1) la risoluzione (97)4 adottata dal Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa il 20 marzo 1997 ha confermato la prosecuzione dell'attività dell'Osservatorio europeo dell'audiovisivo istituito inizialmente con la risoluzione (92)70 adottata dal Comitato dei ministri il 15 dicembre 1992;
- (2) tutti gli Stati membri sono membri dell'Osservatorio europeo dell'audiovisivo; la rappresentanza della Comunità, tramite la Commissione, nelle sue relazioni con l'Osservatorio europeo dell'audiovisivo lascia impregiudicata la rappresentanza diretta di ciascuno degli Stati membri dell'UE presso l'Osservatorio;
- (3) il Consiglio il 26 aprile 1999 ha adottato una decisione volta ad istituire un'infrastruttura di informazione statistica comunitaria riguardante l'industria e i mercati dell'audiovisivo e dei settori connessi ⁽⁴⁾;
- (4) di conseguenza è necessario assicurare la complementarietà fra il lavoro intrapreso nel quadro di tale decisione del Consiglio e l'Osservatorio europeo dell'audiovisivo;
- (5) l'Osservatorio europeo dell'audiovisivo contribuisce al rafforzamento della competitività dell'industria audiovisiva della Comunità, in particolare migliorando la circolazione di informazioni con l'industria in particolare le piccole e medie imprese e promuovendo una visione più chiara del mercato,

DECIDE:

Articolo 1

La Comunità diventa membro dell'Osservatorio europeo dell'audiovisivo.

Articolo 2

La Commissione rappresenta la Comunità nei suoi rapporti con l'Osservatorio.

Articolo 3

Gli stanziamenti necessari per il contributo finanziario della Comunità al bilancio operativo dell'Osservatorio sono autorizzati dall'Autorità di bilancio in misura conforme alle prospettive finanziarie in vigore.

Articolo 4

Entro la fine del terzo anno successivo all'adozione della presente decisione, nonché allo scadere della stessa, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale una relazione sulla sua applicazione.

Articolo 5

La presente decisione è applicabile fino all'ultimo giorno del mese del quinto anno successivo all'adozione.

Fatto a Bruxelles, addì 22 novembre 1999.

Per il Consiglio

Il Presidente

K. HEMILÄ

⁽¹⁾ GU C 110 del 21.4.1999, pag. 14.

⁽²⁾ Parere reso il 28 ottobre 1999 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ Parere reso il 22 settembre 1999 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽⁴⁾ GU L 117 del 5.5.1999, pag. 39.

RETTIFICHE

Rettifica del regolamento (CE) n. 1537/1999 della Commissione, del 13 luglio 1999, recante deroga al regolamento (CEE) n. 2454/93 per quanto riguarda la definizione della nozione di «prodotti originari» stabilita nell'ambito dello schema di preferenze tariffarie generalizzate per tener conto della particolare situazione del Laos per quanto concerne alcuni prodotti tessili esportati da tale paese nella Comunità

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 178 del 14 luglio 1999)

Pagina 26, titolo:

anziché: «... per quanto riguarda ...»,

leggi: «... per quanto riguarda ...».

Pagina 27, articolo 1, paragrafo 1, quinta riga:

anziché: «dell'Associazione per la cooperazione»,

leggi: «dell'Associazione per la cooperazione regionale nell'Asia meridionale (SAARC) o della Convenzione».

Pagina 29, numero d'ordine 09.8013 (categoria 18), terza colonna, ultima riga:

il codice NC «6212 10 90» è cancellato.

Pagina 32, numero d'ordine 09.8035 (categoria 161), terza colonna:

anziché: «6210 59 90
6210 69 90»,

leggi: «6204 59 90
6204 69 90»;

numero d'ordine 09.8037 (categoria 40), terza colonna, ultima riga:

anziché: «ex 6303 99 00»,

leggi: «ex 6304 99 00».

Rettifica del regolamento (CE) n. 1538/1999 della Commissione, del 13 luglio 1999, recante deroga al regolamento (CEE) n. 2454/93 per quanto riguarda la definizione della nozione di «prodotti originari» stabilita nell'ambito dello schema di preferenze tariffarie generalizzate per tener conto della particolare situazione della Cambogia per quanto concerne alcuni prodotti tessili esportati da tale paese nella Comunità

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 178 del 14 luglio 1999)

Pagina 37, numero d'ordine 09.8062 (categoria 18), terza colonna, ultima riga:

il codice NC «6212 10 90» è cancellato;

pagina 40, numero d'ordine 09.8084 (categoria 161), terza colonna:

anziché: «6210 59 90
6210 69 90»,

leggi: «6204 59 90
6204 69 90»;

numero d'ordine 09.8086 (categoria 40), terza colonna, ultima riga:

anziché: «ex 6303 99 00»,

leggi: «ex 6304 99 00».

Rettifica del regolamento (CE) n. 1539/1999 della Commissione, del 13 luglio 1999, recante deroga al regolamento (CEE) n. 2454/93 per quanto riguarda la definizione della nozione di «prodotti originari» stabilita nell'ambito dello schema di preferenze tariffarie generalizzate per tener conto della particolare situazione del Nepal per quanto concerne alcuni prodotti tessili esportati da tale paese nella Comunità

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 178 del 14 luglio 1999)

Pagina 45, numero d'ordine 09.8113 (categoria 18), terza colonna, ultima riga:
il codice NC «6212 10 90» è cancellato;

pagina 48, numero d'ordine 09.8135 (categoria 161), terza colonna:

anziché: «6210 59 90
6210 69 90»,

leggi: «6204 59 90
6204 69 90»;

numero d'ordine 09.8137 (categoria 40), terza colonna, ultima riga:

anziché: «ex 6303 99 00»,

leggi: «ex 6304 99 00».
